

COMMISSIONE X
TRASPORTI — POSTE E TELECOMUNICAZIONI
MARINA MERCANTILE

CIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SPATARO

INDICE

	PAG.	
Inversione dell'ordine del giorno:		
PRESIDENTE	1354	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (4485)	1355	
PRESIDENTE	1355, 1360	
FRUNZIO, <i>Relatore</i>	1355	
CAPPUGI, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	1355, 1360	
DEGLI ESPOSTI	1360	
Disegno e proposte di legge (Rinvio della discussione):		
Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (4424);		
SCALIA e SINESIO: Disposizioni a favore del personale delle navi traghetto integrative della legge 26 maggio 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato. (811);		
		FRUNZIO e ISGRÒ: Modificazioni alla legge 16 novembre 1957, n. 1122, per l'inquadramento nei ruoli organici dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli ex dipendenti dalla Gestione Raggruppamento Autocarri (G. R. A.). (2253); BOGONI ed altri: Autorizzazione a bandire un concorso interno per esami per la qualifica di aiuto applicato riservato alle vedove ed alle orfane di ex ferrovieri che alla data del 4 dicembre 1961, prestavano la propria opera nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (4098)
		1360
		PRESIDENTE 1360
		Proposte di legge (Rinvio del seguito della discussione): RUSSO SPENA RAFFAELLO: Provvidenze a favore dei ferrovieri ex combattenti. (<i>Urgenza</i>). (1817); BARONTINI ed altri: Coordinamento e miglioramento delle carriere e degli assegni a favore degli ex combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (528)
		1361
		PRESIDENTE 1361
		MATTARELLA, <i>Ministro dei trasporti</i> . . 1361

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

	PAG.		PAG.
Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
PELEGRINO ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori dell'Assemblea Regionale Siciliana. (<i>Urgenza</i>). (3133)	1361	Autorizzazione di un assegno temporaneo al personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (4484).	1368
PRESIDENTE	1361, 1362	PRESIDENTE	1368
MATTARELLA, <i>Ministro dei trasporti</i>	1361	COLASANTO, <i>Relatore</i>	1368
FRUNZIO, <i>Relatore</i>	1362	MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i>	1368
BOGONI	1362	Votazione segreta:	
Proposte di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		PRESIDENTE	1369
BIANCHI GERARDO ed altri: Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea. (<i>Urgenza</i>). (3758);		Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
COLASANTO ed altri: Riconoscimento del titolo di studio nella sistemazione degli agenti delle ferrovie dello Stato sistemati negli uffici in base alla legge 15 dicembre 1949, n. 966. (749)	1362	Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (3617)	
PRESIDENTE	1362, 1365	SPADAZZI ed altri: Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. (2445).	1370
MATTARELLA, <i>Ministro dei trasporti</i>	1362, 1363, 1364, 1365	PRESIDENTE	1370, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1379, 1380, 1381, 1383, 1387, 1388, 1889
BIANCHI GERARDO	1362, 1363, 1365	FRUNZIO	1372, 1375, 1379
BOGONI, <i>Relatore</i>	1363, 1365	ARMATO, <i>Relatore</i>	1372, 1374, 1375, 1381, 1382, 1383, 1388
DEGLI ESPOSTI	1363, 1364	MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per le telecomunicazioni</i>	1372, 1375, 1379, 1380, 1381, 1388, 1389
PETRUCCI	1363	SCHIANO	1373
SCHIANO	1364	FABBRI	1374, 1376, 1379, 1380, 1381, 1382, 1386, 1388, 1389
COLASANTO	1365	PETRUCCI	1375, 1376
Sull'ordine dei lavori:		FRANCAVILLA	1376, 1377, 1383, 1386, 1387
MATTARELLA, <i>Ministro dei trasporti</i>	1366	CANESTRARI	1377
PRESIDENTE	1366	COLASANTO	1381
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		BIANCHI GERARDO	1382, 1387, 1388, 1389
FRUNZIO ed altri: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato. (<i>Urgenza</i>). (3928).	1366		
PRESIDENTE	1366		
COLASANTO	1366		
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):			
STORTI ed altri: Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni. (385).	1366		
PRESIDENTE	1366, 1367		
ARMATO	1366		
SAMMARTINO, <i>Relatore</i>	1367		
FABBRI	1367		

La seduta comincia alle 9,40.

BOGONI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 4485.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4485).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Comunico che tale disegno di legge è stato già approvato dalla V Commissione permanente del Senato (Finanze e Tesoro) nella seduta del 17 gennaio corrente anno.

La V Commissione del Bilancio ci ha inviato il parere favorevole su tale provvedimento, segnalandoci nel contempo la necessità di integrare l'articolo 3 secondo l'emendamento presentato dal rappresentante del Governo.

FRUNZIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Si tratta di un provvedimento di cui la Commissione è già a conoscenza. Esso riguarda, infatti, l'attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.

Nella lunga tabella allegata al disegno di legge sono specificate tutte le voci concernenti le qualifiche del personale, i coefficienti dei loro stipendi e la misura mensile lorda dell'assegno che si vuole attribuire.

L'articolo 3 del provvedimento, però, non è completo, poiché è stata erroneamente dimenticata una frase in sede di esame alla V Commissione del Senato. A tal riguardo il Sottosegretario Cappugi ha presentato alla Commissione un emendamento, sul quale sono pienamente favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Non essendo nessuno iscritto a parlare, la dichiaro chiusa.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. La frase mancante di cui ha parlato l'onorevole Frunzio, ha molta importanza agli effetti pratici, poiché essa permette di estendere la concessione dell'assegno integrativo al personale dipendente dalle aziende appaltatrici che lavorano per conto dell'azienda delle ferrovie dello Stato. Che si tratti di un errore tipografico lo si evince dal fatto che alle ultime righe dell'articolo 3 è detto: « deve essere aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti a qualsiasi titolo, dopo il 1° luglio 1962, dai dipendenti delle imprese appaltatrici, nei corrispondenti settori privati ».

Se all'inizio del suddetto articolo non si fa anche menzione di estendere l'assegno inte-

grativo al personale dipendente dalle imprese appaltatrici, è chiaro che non ha senso l'ultima parte del primo comma dell'articolo 3, che ho testè letto.

Quindi, è evidente, onorevoli colleghi, che quanto propongo tende a correggere una vera e propria dimenticanza materiale in un testo che era completo quando è stato presentato per la stampa.

Per tali motivi, propongo un emendamento aggiuntivo, nel senso di aggiungere al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: « dell'articolo 4 del decreto medesimo » e subito dopo la virgola, le seguenti: « nonché ai dipendenti delle imprese appaltatrici di mezzi ed opere per conto della stessa azienda delle ferrovie dello Stato », immediatamente seguite da una virgola.

Con tale emendamento, ripeto, l'ultima parte dell'articolo 3 assume il significato proprio che si vuole attribuire.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati nella tabella vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti pongo in votazione l'articolo 1.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo della tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

e) è soggetto alle sole ritenute erariali.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963, ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, del trattamento economico spettante al personale operaio ed impiegatizio che presta la propria opera all'Azienda delle ferrovie dello Stato in forza dell'articolo 4 del decreto medesimo, vengono considerati lo stipendio e la paga base del personale di ruolo della predetta Azienda e l'assegno temporaneo dovuto in applicazione della presente legge. La paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere agli stessi fini per il raffronto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, deve essere aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti a qualsiasi titolo, dopo il 1° luglio 1962, dai dipendenti dalle imprese appaltatrici, nei corrispondenti settori privati.

L'incremento di retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma non è soggetto ad alcun gravame contributivo di qualunque natura, né entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali ».

A tale articolo il rappresentante del Governo ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo, nel senso di aggiungere al primo comma, subito dopo le parole: « dell'articolo 4 del decreto medesimo » e immediatamente dopo la virgola, le seguenti: « nonché ai dipendenti delle imprese appaltatrici di mezzi ed opere per conto della stessa azienda delle ferrovie dello Stato », immediatamente seguite da una virgola.

Pongo in votazione l'emendamento del rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 così emendato.

(È approvato).

L'articolo 3 rimane, pertanto, così formulato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1963, ai fini della determinazione, ai sensi dell'articolo 2

del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, del trattamento economico spettante al personale operaio ed impiegatizio che presta la propria opera all'Azienda delle ferrovie dello Stato in forza dell'articolo 4 del decreto medesimo, nonché ai dipendenti delle imprese appaltatrici di mezzi ed opere per conto della stessa Azienda delle ferrovie dello Stato, vengono considerati lo stipendio o la paga base del personale di ruolo della predetta Azienda e l'assegno temporaneo dovuto in applicazione della presente legge. La paga base tabellare del contratto di lavoro della categoria da assumere agli stessi fini per il raffronto di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, deve essere aumentata dei miglioramenti retributivi conseguiti a qualsiasi titolo, dopo il 1° luglio 1962, dai dipendenti dalle imprese appaltatrici, nei corrispondenti settori privati.

L'incremento di retribuzione derivante dall'applicazione del precedente comma non è soggetto ad alcun gravame contributivo di qualunque natura, né entra a far parte della retribuzione nella determinazione dei vari istituti contrattuali ».

Do lettura dell'articolo 4:

« All'onere di lire 20.500.000.000 recato dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63, si provvede per lire 10.000.000.000 mediante sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico del capitolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso e per la differenza con il maggior gettito derivante dall'aumento delle tariffe ferroviarie.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro e al bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 5.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Da lettura della tabella allegata al disegno di legge n. 4485:

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963
AL PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Coefficienti di stipendio	Qualifica	Misure mensili lorde dell'assegno
970	Direttore generale.	75.000
900	Vice direttori generali.	70.000
	Direttori centrali di 1 ^a classe.	70.000
	Direttori compartimentali di 1 ^a classe.	70.000
	Direttori centrali	70.000
	Direttori compartimentali	70.000
670	Ispettori capi superiori	52.000
500	Ispettori capi.	39.000
402	Ispettori principali	36.500
	Segretari superiori di 1 ^a classe	36.500
	Segretari tecnici superiori di 1 ^a classe.	36.500
	Revisori superiori di 1 ^a classe	36.500
	Capi stazione sovrintendenti	36.500
	Capi gestione sovrintendenti	36.500
	Capi deposito sovrintendenti	36.500
	Capi tecnici sovrintendenti.	36.500
	Comandanti di 1 ^a classe	36.500
	Direttori di macchina	36.500
357	Capi stazione superiori	32.500
	Capi gestione superiori	32.500
	Capi deposito superiori	32.500
	Capi tecnici superiori	32.500
	Interpreti superiori	32.500
	Comandanti	32.500
	Direttori di macchina	32.500
342	Ispettori di 1 ^a classe	31.000
	Segretari superiori.	31.000
	Segretari tecnici superiori	31.000
	Revisori superiori.	31.000
311	Capi stazione principali	28.000
	Capi gestione principali	28.000
	Capi telegrafisti principali	28.000
	Interpreti principali	28.000
	Capi personale viaggiante superiori	29.000
	Capi deposito principali	28.000
	Capi tecnici principali	28.000
303	Controllori viaggianti superiori	28.000
292	Capi stazione di 1 ^a classe a. p.	27.000
	Capi gestione di 1 ^a classe a. p.	27.000
	Interpreti di 1 ^a classe a. p.	27.000
	Capi personale viaggiante principali.	28.000
	Capi deposito di 1 ^a classe a. p.	27.000
	Capi tecnici di 1 ^a classe a. p.	27.000
	Ufficiali navali di 1 ^a classe.	27.000
	Ufficiali macchinisti di 1 ^a classe	27.000
289	Ispettori	27.000
285	Segretari capi.	26.500
	Coadiutori capi.	26.500
	Segretari tecnici capi	26.500

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Coefficienti di stipendio	Qualifica	Misure mensili lorde dell'assegno
	Coadiutori tecnici capi.	26.500
	Revisori capi.	26.500
	Applicati capi	23.000
	Applicati tecnici capi	23.000
284	Controllori viaggianti principali.	27.000
260	Capi stazione di 1 ^a classe	25.500
	Capi gestione di 1 ^a classe	25.500
	Capi telegrafisti di 1 ^a classe	25.500
	Interpreti di 1 ^a classe	25.500
	Capi personale viaggiante di 1 ^a classe.	25.500
	Capi deposito di 1 ^a classe	25.500
	Capi tecnici di 1 ^a classe	25.500
	Ufficiali navali	25.500
	Ufficiali macchinisti	25.500
254	Controllori viaggianti di 1 ^a classe.	25.000
250	Capi deposito.	25.000
241	Macchinisti di 1 ^a classe	25.000
240	Segretari principali	23.000
	Coadiutori principali.	23.000
	Segretari tecnici principali	23.000
	Coadiutori tecnici principali	23.000
	Revisori principali	23.000
	Applicati principali	19.000
	Applicati tecnici principali	19.000
	Applicati principali stenodattilografi	19.000
238	Capi personale viaggiante	22.000
234	Capi stazione di 3 ^a classe a. p.	22.000
	Capi stazione	22.000
	Capi gestione	22.000
	Capi telegrafisti	22.000
	Interpreti	22.000
	Controllori viaggianti	22.000
	Sorveglianti principali della linea	22.500
	Capi tecnici	22.000
	Primi nostromi	22.000
	Capi motoristi	22.000
	Capi elettricisti	22.000
226	Macchinisti	22.500
223	Capi treno di 1 ^a classe	22.000
219	Secondi nostromi	20.500
	Motoristi di 1 ^a classe	20.500
	Elettricisti di 1 ^a classe	20.500
213	Segretari	20.500
	Coadiutori	20.500
	Segretari tecnici	20.500
	Coadiutori tecnici	20.500
	Applicati	16.500
	Applicati tecnici	16.500
	Applicati stenodattilografi	16.500
210	Capi treno	21.000
	Sorveglianti della linea	21.000
	Sottocapi tecnici a. p.	20.500
207	Assistenti principali di stazione.	19.000
	Macchinisti T.M.	20.000

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Coefficienti di stipendio	Qualifica	Misure mensili lorde dell'assegno
199	Verificatori	20.000
197	Aiuto macchinisti	19.500
	Operai specializzati	20.000
	Carpentieri di 1 ^a classe	19.000
	Motoristi	19.000
	Elettricisti	19.000
194	Aiutanti a. p.	18.500
	Alunni d'ordine a. p.	18.500
	Conduttori principali a. p.	18.500
190	Conduttori	18.000
188	Manovratori capi	19.000
	Deviatori capi	19.000
185	Assistenti di stazione	16.500
	Capi squadra manovratori	18.000
184	Aiutanti	16.000
	Infermieri di 1 ^a classe	16.000
	Assistenti viaggianti	16.000
	Aiuto macchinisti T.M.	16.000
	Carpentieri	16.000
	Marinai scelti	16.000
	Fuochisti a. p.	16.000
183	Operai qualificati di 1 ^a classe	18.000
181	Capi squadra deviatori	17.000
180	Aiuto applicati	16.000
	Aiuto applicati tecnici	16.000
	Aiuto applicati stenodattilografi	16.000
	Manovratori	17.000
	Frenatori	15.500
	Marinai	15.500
177	Capi squadra della linea	18.000
176	Capi squadra manovali	16.000
174	Commessi a. p.	15.000
	Uscieri capi	15.000
	Infermieri	15.000
173	Ausiliari di stazione	15.000
	Deviatori	16.000
	Operai qualificati	17.000
170	Operai dell'armamento	16.000
166	Aiutanti operai a. p.	15.000
164	Cantonieri	14.000
	Guardiani a. p.	14.000
	Manovali	13.000
163	Uscieri	12.500
	Carbonai	12.500
159	Inservienti	11.000

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione la tabella allegata al disegno di legge.

(*E approvata*).

L'onorevole Frunzio, insieme con l'onorevole Canestrari, ha presentato il seguente ordine del giorno.

« La X Commissione,

nell'approvare il disegno di legge numero 4485,

preso atto della diminuzione operata unilateralmente dal Governo sulla misura dell'assegno aggiuntivo degli Ispettori Capi e Ispettori Superiori delle ferrovie dello Stato, ritenuto che tale diminuzione pone in essere un'inaccettabile discriminazione a danno dei predetti funzionari direttivi,

invita il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti per ristabilire l'equilibrio retributivo nei confronti dei predetti funzionari direttivi ».

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Accetto l'ordine del giorno dell'onorevole Frunzio come raccomandazione. La stessa amministrazione si è resa conto che la decurtazione eseguita nelle prime cifre della tabella allegata al disegno di legge testè approvato rispetto alle cifre incluse nel provvedimento originario, redatto dagli organi competenti del ministero, rappresenta una modifica che sostanzialmente altera un pochino i rapporti delle quote dell'assegno temporaneo quali erano scaturite dagli accordi sindacali.

Pertanto, nell'accogliere il suddetto ordine del giorno come raccomandazione, assicuro che l'amministrazione provvederà, con i mezzi a sua disposizione, ad accettarlo sostanzialmente.

DEGLI ESPOSTI. Credo che invece di un ordine del giorno, valga la pena di presentare un emendamento affinché si ripristinino quei livelli retributivi che erano stati concordati a livello ministeriale.

CAPPUGI, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il suo ragionamento sarebbe esatto, senonché lei dimentica che questo provvedimento non è di esclusiva iniziativa dell'Azienda delle Ferrovie dello Stato; questo provvedimento si inquadra in un complesso di altri provvedimenti che interessano tutti i dipendenti dello Stato. È stato pertanto elaborato, per la parte che attiene al personale delle ferrovie dello Stato, in sede di Ministero dei trasporti, con le direttive di carattere sindacale.

Però questo lavoro doveva essere inserito in un provvedimento a carattere generale di competenza del Ministero della riforma. Ed è in quella sede che si è verificata questa modifica.

Se l'onorevole Degli Esposti insiste per il ripristino delle quote degli assegni temporanei per i quattro primi gradi delle ferrovie dello Stato, certamente la proposta non arriverebbe all'approvazione perché dovremmo, prima di tutto, sospendere la discussione, invitare il ministro per la riforma amministrativa, onorevole Medici, a intervenire personalmente come rappresentante del Governo e proporre l'approvazione complessiva di tutti i provvedimenti di cui si parla, con la conseguenza di vedere bloccato questo disegno di legge.

È chiaro che l'articolo 3 deve essere reintegrato, ma da questo a modificare le quote di assegni per quanto riguarda i primi quattro gradi, è cosa assolutamente diversa. E io raccomando vivamente all'onorevole Degli Esposti di non insistere nella sua richiesta.

DEGLI ESPOSTI. Non insisto nella mia proposta di emendamento. Prego di includere anche il mio nome fra i presentatori dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Modifiche allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato) (4424); e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Scalia e Sinesio: Disposizioni a favore del personale delle navi traghetto integrative della legge 26 maggio 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato (811); Frunzio e Isgrò: Modificazioni alla legge 16 novembre 1957, n. 1122, per l'inquadramento nei ruoli organici della Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli ex dipendenti dalla Gestione Raggruppamento Autocarri (G.R.A.) (2253); Bogoni ed altri: Autorizzazione a bandire un concorso interno per esami per la qualifica di aiuto applicato riservato alle vedove ed alle orfane di ex ferrovieri che alla data del 4 dicembre 1961 prestavano la propria opera nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (4098).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifi-

che allo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 » e delle proposte di legge abbinata d'iniziativa dei deputati: Scalia e Sinesio: « Disposizioni a favore del personale delle navi traghetto integrative della legge 26 maggio 1958, n. 425, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato »; Frunzio e Isgrò: « Modificazioni alla legge 16 novembre 1957, n. 1122, per l'inquadramento nei ruoli organici della Amministrazione delle ferrovie dello Stato degli ex dipendenti dalla Gestione raggruppamento autocarri (G.R.A.) » e Bogoni ed altri: « Autorizzazione a bandire un concorso interno per esami per la qualifica di aiuto applicato riservato alle vedove ed alle orfane di ex ferrovieri che alla data del 4 dicembre 1961 prestavano la propria opera nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Poiché non ci è ancora pervenuto il parere della I Commissione sul disegno di legge n. 4424, propongo di rinviare la discussione ad una prossima seduta. Al rinvio sono favorevoli il Governo e il Relatore. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Russo Spena Raffaello: Provvidenze a favore dei ferrovieri ex combattenti (Urgenza) (1817); Barontini ed altri: Coordinamento e miglioramento delle carriere e degli assegni a favore degli ex combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato (Urgenza) (528).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa del deputato Russo Spena Raffaello: « Provvidenze a favore dei ferrovieri ex combattenti » e di iniziativa dei deputati Barontini, Musotto, Lenoci, Clocchiatti e Mazzoni: « Coordinamento e miglioramento delle carriere e degli assegni a favore degli ex combattenti dipendenti dalle ferrovie dello Stato ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Il Governo ritiene opportuno che si richieda il parere della I Commissione per questo provvedimento. Esso interessa tutta la categoria dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato e penso che sarebbe opportuno sentire prima il parere della I Commissione, anche per i riflessi che si possono avere su tutte le altre amministrazioni.

Chiedo pertanto il rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Vi è una proposta di rinviare la discussione delle due proposte di legge ad una prossima seduta. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pellegrino ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana (Urgenza) (3133).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pellegrino, Li Causi, Faletra, Gatto Vincenzo, De Pasquale, Failla, Gaudio, Mogliacci, Di Benedetto, Bufardeci, Grasso Nicolosi Anna, Russo Salvatore, Pino, Pezzino, recante: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana ».

In altra seduta era stata svolta la relazione dell'onorevole Frunzio e la discussione generale.

Oggi, passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese agli elettori dell'Assemblea regionale siciliana ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1961-62 a carico del capitolo n. 47 dello Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno ».

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Desidero comunicare che mi sono fatto carico - in base anche ai rilievi della Commissione Bilancio ed ai suggerimenti espressi dalla nostra Commissione - di esaminare il problema della copertura finanziaria riguardante la proposta di legge in discussione.

Poiché il Ministero dell'interno, con un fonogramma dei giorni scorsi, ha comunicato che il capitolo n. 47 dello stato di previsione

della spesa di detto Ministero, indicato nell'articolo 2, non ha disponibilità ai fini espressi dagli onorevoli proponenti nel provvedimento in esame, presento un emendamento sostitutivo, tendente a sostituire l'intero articolo 2, riguardante, appunto, l'onere finanziario.

I rapporti saranno poi risolti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato d'accordo con il Ministero dell'interno.

FRUNZIO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole all'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Il Ministro Mattarella propone di sostituire l'articolo 2 della proposta di legge in esame con il seguente:

« Il minore importo di 145 milioni conseguente all'applicazione della presente legge è compensato dalle maggiori entrate prodotte dal traffico nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1962-63 accertate al 31 dicembre 1962, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione interessata ».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, che diventa articolo 2.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

BOGONI. Desidero fare una dichiarazione di voto. A nome del gruppo politico del quale faccio parte, dichiaro che voteremo a favore della proposta di legge in esame, poiché si tratta di un provvedimento veramente sentito, specialmente dalla popolazione siciliana.

Tuttavia, rinnoviamo in questa sede il voto, già altre volte da noi espresso, che, almeno per la prossima legislatura, sia presentato da parte del Governo un provvedimento più organico, completo e definitivo.

PRESIDENTE. La Commissione prende atto delle dichiarazioni espresse dall'onorevole Bogoni.

La proposta di legge sarà, in fine di seduta, votata a scrutinio segreto.

Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri: Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo delle ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea (Urgenza) (3758); Colasanto ed altri: Riconoscimento del titolo di studio nella sistemazione degli agenti delle ferrovie dello Stato sistemati negli uffici in base alla legge 15 dicembre 1949, n. 966 (Urgenza) (749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bianchi Gerardo ed altri, recante: « Ammissione nella carriera del personale direttivo, mediante concorso interno per titoli, del personale di ruolo nelle ferrovie dello Stato in possesso del diploma di laurea », e di iniziativa dei deputati Colasanto ed altri, recante: « Riconoscimento del titolo di studio nella sistemazione degli agenti delle ferrovie dello Stato sistemati negli uffici in base alla legge 15 dicembre 1949, n. 966 ».

Comunico che ad ambedue le proposte di legge suddette è stato concesso il carattere di urgenza.

Comunico altresì che non sono ancora pervenuti alla Commissione i pareri richiesti alle Commissioni I e V.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro dei trasporti. Ne ha facoltà.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Esprimo il mio parere contrario sia alle proposte di legge in discussione, sia agli emendamenti presentati dall'onorevole Gerardo Bianchi, poiché con tali emendamenti si è tralasciato di considerare il criterio del soprannumero.

BIANCHI GERARDO. Nella riunione di ieri sera il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ha approvato una certa norma, per cui in un prossimo futuro, forse tra uno o due anni, sarà possibile mettere a disposizione quel numero di posti a concorso di cui si parla nella proposta di legge da me presentata. Non solo, ma mi è sembrato di capire che tale consiglio di amministrazione, sempre nella riunione di ieri sera, ha intenzione di ammettere nei suddetti concorsi tutti coloro che, pur non essendo in possesso di diploma di laurea, hanno semplicemente una certa anzianità di ruolo.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Non ricordo se nella riunione del consiglio di

amministrazione delle ferrovie dello Stato di ieri sera si sia già discusso di ciò che lei ha detto, onorevole Bianchi Gerardo, essendomi assentato per un momento dalla suddetta riunione. Lei evidentemente si riferisce al provvedimento di modifica di alcune norme dello stato giuridico che è ancora all'esame del suddetto consiglio. Tuttavia, poiché si tratta di una cosa di notevole importanza, sarebbe logico rinviare le due proposte di legge in esame, per prepararci meglio sulla loro discussione, tanto più che, come ha già comunicato il Presidente, non è ancora pervenuto il parere della I e V Commissione, parere necessario per la discussione.

BIANCHI GERARDO. Penso, signor Presidente, che la Commissione possa accogliere gli emendamenti che attuano il concetto fondamentale più volte espresso sia dall'onorevole Ministro che dall'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato, cioè di indire un concorso interno per titoli, sia pure con un numero inferiore di posti a quello da me proposto.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Debbo precisare che sono contrario alla immissione nel gruppo direttivo di impiegati unicamente perché sono in possesso della laurea. Metteremmo, in questo modo, l'Amministrazione in condizioni di vedere appesantiti i suoi quadri e senza la necessaria selezione nel reclutamento, perché la metteremmo in condizioni di non poter bandire i concorsi esterni neanche per quelle qualifiche per le quali maggiormente l'Amministrazione avverte la necessità, in quanto questi travasi interni bloccano gli organici.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di un capriccio di incomprendimento, mi rendo conto dell'aspirazione degli interessati, ma la loro immissione si risolve in gravissimo danno per il razionale funzionamento dell'Amministrazione. È un problema che merita di essere discusso a fondo. Ma per gli elementi che sono a mia disposizione sin da ora debbo ripetere che sono contrario alla proposta così come è stata inizialmente formulata, così come sono contrario all'emendamento sostitutivo.

BIANCHI GERARDO. Ma il Consiglio di amministrazione delle ferrovie, nella sua ultima riunione, ha preso decisioni conformi alla nostra proposta di legge. È stato infatti deciso che il personale che alla data del 30 aprile 1963 riveste la qualifica del grado sesto, possa essere ammesso, per avanzamento, alla qualifica di ispettore di classe.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Non ricordo se il Consiglio di amministra-

zione ha già deciso nel senso accennato dall'onorevole Bianchi. Il provvedimento riguarderebbe comunque una norma transitoria.

Ricordo comunque che, sul provvedimento che stiamo discutendo, il parere sfavorevole, non è soltanto dell'Amministrazione dei trasporti, ma anche delle altre.

BOGONI, *Relatore*. Ma la nostra proposta di legge parla proprio di concorso.

DEGLI ESPOSTI. Vorrei fare alcune considerazioni. La realtà è, onorevoli colleghi, che ci si attendeva un provvedimento organico, un provvedimento completo, un provvedimento che fino a ieri il Ministero ha adombrato come possibile per questa legislatura, mentre oggi si ha la conferma che non se ne farà niente. Lo stesso ministro ha fatto chiaramente capire che non sarà acquisito per questa sezione legislativa.

La realtà è che noi ci contendiamo una coperta corta, una coperta che se tirata da una parte, copre qualcosa, ma lascia, dall'altra parte, scoperto qualcos'altro. Nell'esame del problema occorre tener presente, per restare nell'esempio, che necessita una coperta sufficientemente larga e per creare questo, per avere queste condizioni, occorre un provvedimento organico e completo.

PETRUCCI. Signor Presidente, non per fare della polemica, poiché sono nemico delle polemiche, ma la proposta di legge presentata dal collega Russo Spena non ha alcun nesso con quanto ha detto il collega Degli Esposti.

Siamo stati noi, e non l'amministrazione, a commettere il gravissimo errore. Le graduatorie generali sono state modificate tutte. Poiché sono un uomo responsabile, riconosco che l'amministrazione non ha nulla a che fare con tale questione.

Per tali motivi, desideravo che si ponesse riparo ad un errore che abbiamo fatto noi, cioè la Commissione. È un atto riparatore di giustizia quello che ho chiesto.

Poiché si attende ancora il parere delle Commissioni I e V, sono favorevole anch'io al rinvio della discussione dei provvedimenti in esame.

DEGLI ESPOSTI. Chiedo agli onorevoli colleghi di meditare su quanto sto per dire. Se i posti nell'organico sono quelli che sono, finiamola di contenderci una coperta che è corta: se essa copre un lato, lascia scoperto, però, l'altro lato. Quindi, stiamo attenti. Se il Ministro Mattarella potesse decidere di allungare la coperta, forse le cose potrebbero andare meglio.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Non sono in grado di dire se si possa allun-

gare la coperta di cui ha parlato in senso figurato l'onorevole Degli Esposti. Concordo con lui sul turbamento che verrebbe provocato attraverso speciali provvedimenti che si riferiscono a particolari categorie, per cui i problemi verrebbero risolti senza una visione organica, che, invece, occorre sempre tener presente.

Per quanto riguarda la modifica di alcuni articoli riguardanti lo stato giuridico, alla quale ha accennato poc'anzi il collega Degli Esposti, desidero dichiarare che nella riunione di ieri sera il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato aveva cominciato ad esaminare particolareggiatamente tale provvedimento. Dopo alcune ore, però, erano stati esaminati soltanto pochi articoli, per cui non si poteva portare a termine, in poco tempo, il lavoro iniziato.

Ho rilevato altresì che il provvedimento di cui si parla avrebbe dovuto avere il concerto dei Ministri per il tesoro e per la riforma burocratica, per i quali concerti sarebbero trascorse parecchie settimane e poi l'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Tale lavoro potrà essere pronto per la nuova legislatura, in modo che possa essere discusso con molta celerità, senza attendere poi l'indispensabile *iter* della preparazione.

Concludendo, non vi era alcun proposito, onorevole Degli Esposti, di ritardare ingiustificatamente l'esame del provvedimento, ma soltanto si trattava di esaminare le cose con la dovuta diligenza e in una visione realistica dei tempi a nostra disposizione.

DEGLI ESPOSTI. Gradiremmo, onorevole Ministro, il suo personale e fattivo interessamento per la soluzione di tale questione.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Cercherò di fare quanto mi sarà possibile.

SCHIANO. Desidero precisare, dopo quanto ha affermato l'onorevole Degli Esposti, con il quale concordo pienamente, che sempre ho protestato, ma invano, contro i provvedimenti particolaristici. Nonostante ciò, ho dovuto constatare che, purtroppo, spesso sono stati approvati provvedimenti di tal genere.

Se per taluni di essi, come, per esempio, per la proposta di legge n. 1817 presentata dall'onorevole Russo Spena, il gruppo politico di cui faccio parte si è pronunciato in senso favorevole, ciò è perché la Commissione, di fronte all'atteggiamento non certo encomiabile assunto dal Ministero, e quindi dai rappresentanti di tale ministero, ha deciso di far prevalere la volontà sovrana del Parlamento, di fronte all'ostruzionismo proveniente da detto dicastero.

Così facendo, abbiamo voluto ristabilire un criterio di giustizia, di equità, poiché la legge del 1958 sancì alcuni criteri chiaramente anticostituzionali, a mio giudizio.

Ho notato l'intervento del Ministro non certo con buona disposizione, poiché il mio gruppo politico voleva soltanto tentare di porre riparo ad una ingiustizia, di correggere quanto di dannoso è stato provocato. La legge del 1958 fu erroneamente approvata ed applicata, e mi meraviglio come la Corte costituzionale non l'abbia fino ad oggi dichiarata anticostituzionale.

La legge del 1954 stabilisce le modalità relative ai concorsi. Tali modalità e tali criteri andavano rispettati. Viceversa, essi furono violati dalla successiva legge del 1958, di cui ho parlato.

Ora, la proposta di legge n. 1817 tende a porre riparo a quei criteri calpestati di cui si è detto. E nonostante l'ostruzionismo e l'opposizione del ministero, fu deliberato di esaminare tale provvedimento.

Tuttavia, incontriamo ancora delle difficoltà nel nostro cammino.

Desidero vivamente e fermamente che la volontà del Parlamento sia veramente sovrana e rispettata. Per tali motivi, protesto perché la Commissione non ha avuto la capacità di farsi sentire e di affermare la propria volontà sovrana, e quindi, indipendente da chiunque.

Tornando a parlare della proposta di legge n. 3758, la cui discussione è abbinata con quella n. 749, desidero dichiarare che sono d'accordo con il collega Degli Esposti per quanto ha affermato circa l'inutilità dell'approvazione di provvedimenti settoriali, non organici ed incompleti.

Mi sono sempre opposto all'accoglimento di provvedimenti di tal genere, ma, purtroppo devo sempre accorgermi che vengono approvati solamente quei provvedimenti che fanno comodo a certi funzionari. Ciò è reso possibile anche perché, purtroppo, anche noi ci prestiamo alle loro ambizioni pericolose, e siamo sensibili a certe pressioni. Per tali motivi, le mie proteste non trovano lo sfogo naturale e legittimo che vorrebbero avere.

Oggi noi volevamo chiudere questa fase, ponendo riparo ad un atto di ingiustizia. Ci spiace molto, essendo alla fine della presente legislatura, ormai, che tale atto di ingiustizia non potrà essere riparato, a causa, ripeto, di taluni funzionari egoisti e in malafede, che sono stati promossi con la media di otto ventesimi.

È una vergogna per il Parlamento italiano ! (*Interruzioni del Presidente e del Sottosegretario onorevole Mazza*).

È una vergogna ! Otto ventesimi non possono essere sufficienti a far promuovere alcun funzionario ad un posto superiore e tanto meno a posti direttivi, come, invece, è avvenuto.

I criteri fondamentali delle leggi in vigore non possono essere infranti con leggerezza. Occorre il voto di sufficienza per ottenere la promozione. Con la netta insufficienza, non si può essere promosso ad alcun grado. E quando il Parlamento sanziona tali irregolarità, bisogna cercare di porvi riparo.

Per tali motivi, col nobile scopo di correggere in un certo qual modo tali ingiustizie, era stata presentata la proposta di legge n. 3758. Il rinvio del suddetto provvedimento, insieme all'altro abbinato n. 749, sono escogitazioni che il Parlamento, in forza della sua sovranità, non può assolutamente accettare.

COLASANTO. Vorrei ricordare al rappresentante del Governo che questo problema viene dibattuto da tre anni e mezzo. Purtroppo il disegno di legge concernente lo stato giuridico non è stato ancora presentato. È giusto pertanto che per lo meno siano messe all'ordine del giorno tutte quelle proposte di legge che riguardano il personale. Noi abbiamo il dovere di assumere una deliberazione non solo riguardo a questo provvedimento, ma anche rispetto a tutti gli altri che riguardano il personale. Propongo quindi di nominare un Comitato ristretto che appronti un testo unico comprendente tutte le altre proposte di legge sul personale delle ferrovie dello Stato.

BIANCHI GERARDO. Ritengo che debba essere proprio il Ministero dei trasporti a dirci quale nuova struttura, quale nuova intelaiatura si deve dare a questo settore in sviluppo delle comunicazioni in Italia. Il Ministero dovrebbe per lo meno dare un canovaccio per poterci poi orientare. La nostra proposta aveva solo lo scopo di rimediare a una omissione ai danni di un certo gruppo di dipendenti delle ferrovie. Questo era anche il senso del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Debbo comunicare che sulla proposta di legge n. 3758 manca il parere della I e della V Commissione; sulla proposta n. 749 vi è il parere contrario della Commissione Bilancio.

COLASANTO. Tutte le volte che dobbiamo prendere in considerazione un problema che riguarda provvedimenti a favore di un gruppo di anziani impiegati dell'amministrazione, si

presenta il parere contrario di qualche Commissione. È veramente singolare questo comportamento. Chiedo che si riesamini tutta la situazione. Non si tratta, come è facile constatare, osservando bene il testo del provvedimento, di un grande onere finanziario. Per di più si tratta di provvidenze a favore di vecchi operai che hanno fatto il loro dovere per molti anni. È, insomma, un problema di giustizia.

PRESIDENTE. Ripeto che la Commissione del Bilancio ha espresso parere contrario poiché la proposta di legge dà luogo ad una maggiore spesa nel bilancio dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato senza una adeguata copertura indicata al riguardo.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Poiché si tratta di una proposta di iniziativa parlamentare, la relativa copertura finanziaria deve essere indicata dai deputati proponenti. Ho fatto oggi una eccezione a tal riguardo per la proposta di legge n. 3133, riguardante le facilitazioni di viaggio a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana, poiché si tratta di un provvedimento di urgente interesse.

BOGONI, *Relatore*. Come Relatore della proposta di legge n. 3758, presentata dall'onorevole Bianchi Gerardo ed altri deputati, sono favorevole a che essa, insieme con i relativi emendamenti, sia inviata alla I Commissione per il parere.

Riguardo alla proposta di legge n. 749, in discussione abbinata con l'altra citata, ricordo agli onorevoli colleghi che ad essa era stato dato il parere contrario della V Commissione, e alla fine della passata legislatura essa decadde a causa del lento *iter* procedurale.

Accadrà la stessa cosa anche durante la presente legislatura, per i due provvedimenti in discussione? Speriamo di no.

Spero che la I Commissione ci trasmetta al più presto il suo parere favorevole sui succitati emendamenti senza tener conto delle opinioni circolanti in alcuni ambienti burocratici, i quali vorrebbero sabotare una iniziativa parlamentare, che, invece, merita incoraggiamento.

PRESIDENTE. In attesa dei pareri delle Commissioni I e V sulla proposta di legge n. 3758, se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione abbinata sui due provvedimenti in esame sia rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Sull'ordine dei lavori.

MATTARELLA, *Ministro dei trasporti*. Vorrei pregare la Commissione di iniziare con una certa priorità la votazione sul disegno di legge n. 4485, riguardante l'assegno integrativo al personale delle Ferrovie dello Stato, avendo interesse di comunicarlo, se possibile oggi stesso, al Senato, ove, spero che possa venire definitivamente approvato al più presto.

PRESIDENTE. Va bene. Sono d'accordo sull'urgenza di tale disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che, prima di passare all'esame del disegno di legge n. 3617, riguardante modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, si procederà alla votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti approvati nell'odierna seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Frunzio ed altri: Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato (Urgenza) (3928).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Frunzio, Berry, Petrucci, Leone Raffaele, Gioia e Ripamonti, recante: « Estensione dei benefici previsti dalle leggi 14 dicembre 1954, n. 1152, 3 aprile 1958, n. 471 e 2 febbraio 1962, n. 37, al personale in quiescenza ex combattente delle ferrovie dello Stato ».

Comunico che a tale provvedimento è stato concesso il carattere di urgenza. Tuttavia non è ancora pervenuto il parere richiesto alla V Commissione Bilancio.

COLASANTO. Il Governo ha precedentemente espresso una cosa ragionevole, che tornerà di attualità a proposito della proposta di legge in esame. E cioè, che troppo spesso vengono presentati provvedimenti che riguardano soltanto una particolare branca di un determinato settore, e fanno sorgere problemi, a volte insolubili, circa la loro copertura finanziaria. È giovevole, invece, che siano presentati provvedimenti organici, che regolino una certa materia in maniera razionale e completa. In tal modo si evitano altresì sperperi del denaro pubblico.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta, in attesa del parere della V Commissione.

(Così può rimanere stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Storti ed altri: Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e telecomunicazioni (385).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Storti, Armato, Frunzio, Canestrari, Scalia, Zanibelli, Troisi, Pavan, Mattarelli Gino, Martoni, Bianchi Gerardo, Limoni, Gitti e Prearo, recante: « Sulla indennità di buonuscita al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Comunico che la V Commissione del Bilancio ha espresso parere contrario a tale proposta di legge. L'onorevole Armato ha chiesto di parlare per una pregiudiziale. Ne ha facoltà.

ARMATO. Il provvedimento da me presentato, insieme ad altri colleghi, nel suo testo originario prevedeva il riconoscimento al personale ex ausiliario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del periodo da essi prestato in qualità di personale fuori ruolo, agli effetti della liquidazione della buonuscita.

Successivamente, dopo aver preso contatto col Presidente della suddetta Commissione del Bilancio, è stato concordato un nuovo testo, che propongo formalmente alla Commissione. Esso è costituito da un articolo unico, il quale sostituisce l'articolo 1 del provvedimento in esame. Di conseguenza vengono soppressi gli articoli 2, 3 e 4 della proposta di legge n. 385, che è quella originaria.

Il nuovo testo, agli effetti principalmente della copertura finanziaria, rinvia ad una convenzione da stipurare di concerto tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, l'E.N.P.A.S. e l'Istituto fra i postelegrafonici. È stata anche prospettata l'ipotesi che l'onere relativo possa essere eventualmente a carico, totale o parziale, dei lavoratori interessati.

In tal modo si dà vita ad una forma di assistenza volontaria per tali lavoratori.

Tuttavia, per consentire la stipulazione della convenzione di cui ho accennato, occorre approvare il nuovo testo presentato alla Commissione, costituito dall'articolo unico, allo

scopo di fornire all'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni lo strumento legislativo idoneo per poter agire in conseguenza.

Per tali motivi, posso assicurare che la Commissione del Bilancio non solleverà alcuna eccezione, non essendo previsto alcun onere finanziario. Infatti, l'articolo unico rinvia soltanto alla convenzione da stipularsi tra gli enti che ho citati.

PRESIDENTE. L'onorevole Sammartino ha facoltà di svolgere la relazione.

SAMMARTINO, Relatore. Onorevoli colleghi! Ritengo che rare volte una iniziativa parlamentare sia stata così ampia e chiara, come quella che è oggi all'esame della Commissione, e che è stata presentata il 16 ottobre 1958. Essendo trascorso sì lungo periodo di tempo, le settemila persone che erano interessate al godimento dei benefici previsti dalla proposta di legge, essendo in età avanzata già cinque anni orsono, si sono attualmente ridotte di parecchie centinaia di unità.

Ricordo che il decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, contenente norme integrative al decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 241, concernente l'inquadramento in ruolo del personale ex ausiliario dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, all'articolo 2 stabiliva che il periodo di servizio prestato in qualità di impiegato e di agente subalterno ausiliario, da coloro che hanno ottenuto il collocamento in ruolo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 2 giugno 1945, n. 321, è valutato per intero ai fini della pensione.

Tuttavia nulla era previsto per quanto riguarda l'indennità di buonuscita, la quale, in base al testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, viene corrisposta a tutti i dipendenti dello Stato, all'atto in cui vengono posti in quiescenza.

Tale lacuna in un primo momento passò inosservata. E sorta, invece, allorquando vennero posti in pensione quegli impiegati che avevano raggiunto il limite massimo di età, cioè 70 anni, al quale non fu ovviamente liquidata alcuna indennità di buonuscita, come, invece, era giusto concedere.

Ritengo di non dilungarmi oltre, poiché penso che quanto ho detto sia sufficiente per chiarire la notevole portata del provvedimento in esame. È utile aggiungere che concordo pienamente con l'onorevole Armato, circa la sostituzione dell'articolo unico da lui presentato con i quattro articoli originari della proposta di legge n. 385.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FABBRI. Le osservazioni fatte dell'onorevole Armato ci trovano perfettamente d'accordo. Ci auguriamo che il parere della V Commissione possa arrivare al più presto.

PRESIDENTE. Non essendo nessun altro iscritto a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Per il personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che prima del collocamento in ruolo abbia prestato servizio presso la stessa Amministrazione con le qualifiche di impiegato ausiliario o di agente subalterno ausiliario, sono computabili utili agli effetti dell'indennità di buonuscita gli anni di servizio compiuti con tali qualifiche ».

Gli onorevoli Armato, Bianchi Gerardo, Fabbri, Canestrari, Frunzio, Bogoni, Degli Esposti hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Nei confronti del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che prima del collocamento in ruolo abbia prestato servizio presso la stessa Amministrazione con le qualifiche di impiegato ausiliario o di agente subalterno ausiliario, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è autorizzato a riconoscere, su domanda degli interessati, tali servizi agli effetti della liquidazione della indennità di buonuscita, verso pagamento di un contributo a carico del personale stesso, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione del suddetto ente.

La corresponsione del contributo di cui al comma precedente si effettua:

a) con la ritenuta rateale sullo stipendio mensile, per un periodo non superiore a tre anni, per il personale ancora in servizio alla data in entrata in vigore della presente legge;

b) con ritenuta sull'importo dovuto all'E.N.P.A.S. per effetto della presente legge nei confronti del personale già cessato dal servizio a tale data ».

Pongo in votazione di massima tale emendamento con l'intesa che esso verrà approvato definitivamente dopo che sarà pervenuto il parere favorevole della V Commissione (Bilancio).

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei servizi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà a versare all'E.N.P.A.S. un contributo pari alla differenza fra l'importo dovuto dagli interessati, come dal successivo articolo 3, e l'ammontare complessivo dell'onere accertato, mediante un opportuno piano di ammortamento da regolamentare con apposito decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro ».

Gli stessi presentatori dell'emendamento di cui sopra hanno, in conseguenza, proposto la soppressione dell'articolo 2. Pongo in votazione di massima il mantenimento dell'articolo 2.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

« Il personale che benefici del riconoscimento dei servizi contemplato dall'articolo 1, è tenuto a partecipare al pagamento del contributo di riscatto, di cui al precedente articolo, mediante corresponsione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di una somma di importo pari al prodotto del 5 per mille dello stipendio pensionabile annuo, goduto alla data del 30 giugno 1955, per il numero intero degli anni di servizio prestato nella qualità di impiegato ausiliario o di agente subalterno ausiliario resi alle dipendenze dell'Amministrazione stessa, anteriormente al 1° luglio 1945, trascurando, a tal fine, le frazioni inferiori ai sei mesi e computando quelle superiori per un anno intero.

La corresponsione della somma di cui al comma precedente si effettua:

a) con ritenuta rateale dallo stipendio mensile, per un importo non superiore a tre anni, per il personale ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) con ritenuta sull'importo ancora dovuto dall'E.N.P.A.S., a titolo di indennità di buona uscita, per il personale già cessato dal servizio a tale data ».

Gli onorevoli Armato, Bianchi Gerardo, Fabbri, Canestrari, Frunzio e Degli Esposti hanno proposto la soppressione di tale articolo. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 3.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo iscritto nel capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio ».

Gli stessi proponenti hanno presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 4. Pongo in votazione in linea di massima il mantenimento dell'articolo 4.

(Non è approvato).

Rinvio il seguito della discussione della proposta di legge in attesa del parere della V Commissione (Bilancio).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di un assegno temporaneo al personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4484).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole.

L'onorevole Colasanto ha facoltà di svolgere la relazione.

COLASANTO, *Relatore*. Brevissime parole. Dirò soltanto che questo provvedimento rientra nell'ambito di analoghi provvedimenti già presi per altre amministrazioni. Prego quindi la Commissione di approvarlo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare la dichiaro chiusa.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ringrazio il Relatore. Il Governo è favorevole al provvedimento e invita pertanto la Commissione ad approvarlo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

ART. 1.

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è attribuito, a decorrere dal 1° gennaio 1963, un assegno temporaneo, nelle misure mensili lorde indicate nella unita tabella. Per i coefficienti di stipendio non contemplati in tale tabella, vale la misura indicata nella tabella stessa per il coefficiente immediatamente inferiore.

(È approvato).

ART. 2.

L'assegno temporaneo di cui al precedente articolo:

a) è ridotto, nella stessa proporzione, in tutti i casi di riduzione dello stipendio, paga o retribuzione, ed è sospeso nei casi di sospensione delle competenze stesse;

b) è ridotto, in proporzione, nei casi in cui le prestazioni del personale siano ridotte rispetto all'orario normale;

c) non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento, né va considerato per la determinazione della gratificazione a titolo di tredicesima mensilità e di qualsiasi altro emolumento, a qualunque titolo, commisurato allo stipendio, paga o retribuzione;

d) non comporta il riassorbimento degli assegni personali pensionabili o non pensionabili eventualmente in godimento;

e) è soggetto alle sole ritenute erariali, salvo quanto previsto nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di cumulo d'impieghi consentito dalle norme in vigore, non può percepirsi più di un assegno temporaneo.

Per il personale salariato la misura ragguagliata a giornata dell'assegno temporaneo si considera in aggiunta alla paga, agli effetti dell'articolo 10, quarto e quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 e dell'articolo 30 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 13.300.000.000 derivante all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1962-63, si provvede con una sovvenzione straordinaria del Tesoro a carico dello stanziamento del capi-

tolo 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si provvede con variazioni da apportarsi al proprio bilancio su proposta dell'Azienda medesima.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreto le occorrenti variazioni allo stato di previsione del Ministero del tesoro ed ai bilanci delle Amministrazioni autonome interessate.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione la tabella allegata al testo del disegno di legge.

Tabella.

ASSEGNO TEMPORANEO SPETTANTE DAL 1° GENNAIO 1963 AL PERSONALE CIVILE DIPENDENTE DALL'AZIENDA DELLE POSTE E DALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

Coefficienti di stipendio	Misure mensili lorde dell'assegno
900	70.000
670	52.000
500	39.000
402	31.500
357	28.000
dal 340 al 345	26.000
301	24.700
dal 271 al 284	23.500
dal 190 al 240	18.000
dal 142 al 180	14.000
Fatt. U. L. A.	12.000

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Attribuzione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4485):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

della proposta di legge:

PELLEGRINO ed altri: « Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche a favore degli elettori dell'Assemblea regionale siciliana » (3133):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e del disegno di legge:

« Autorizzazione di un assegno temporaneo al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (4484):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli, Amadei Giuseppe, Armato, Armosino, Babbi, Bianchi Gerardo, Bogoni, Boidi, Calvaresi, Canestrari, Colasanto, Concas, Degli Esposti, Fabbri, Fiumanò, Francavilla, Frunzio, Geffer Wondrich, Giglia, Landi, Mancini, Marchesi, Montanari Silvano, Petrucci, Polano, Ravagnan, Sales, Sammartino, Schiano, Spataro, Viale e Vidali.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (3617); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Spadazzi ed altri: Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici (2445).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche e integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici », e della proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Spadazzi, Romualdi, Amodio, Biaggi Francantonio, Amadei Giuseppe, Nicosia, Cantalupo, De Leonardis, Savo Emanuela, Daniele, De Caro, De Capua, Guerrieri Emanuele, Simonacci, Fracassi, Degli Occhi, Alpino, Chiarolanza, Buttè, Preziosi Olindo, Tantalò, Terranova, Palazzolo, Sorgi, Buffone, Baldelli, Romano Bruno, Bignardi, Barberi Salvatore, Di Luzio, Sangalli, Trombetta, Cortese Guido, Ferioli, Sponziello, Romano Bartolomeo, Durand de la Penne, Casalnuovo, Cassiani, Badini Confalonieri, Mattarelli Gino, Romita, Alliata di Montereale, Ceravolo Mario: « Modifica dell'articolo 33 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ».

Il disegno di legge n. 3617 era stato già approvato dalla Commissione in linea di massima. Esso ci è stato trasmesso di nuovo dalla I Commissione (Affari Costituzionali), accompagnato con una nuova lunga lettera del suo Presidente, contenente il parere richiesto.

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha inviato il parere che avevamo richiesto. Do lettura della lettera relativa che accompagnava il suddetto parere sul disegno di legge n. 3617:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul nuovo testo del disegno di legge trasmesso dalla Commissione Trasporti, a condizione che la decorrenza economica del provvedimento venga fissata in

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

modo da contenere la maggiore spesa implicata entro i limiti di lire 4.300 milioni ».

La suddetta lettera della Commissione del Bilancio porta la data del 17 gennaio 1963.

Comunico altresì che l'onorevole Lucifredi, Presidente della I Commissione (Affari Costituzionali), ha inviato il parere richiesto, accompagnato dalla seguente lettera, recante la data del 16 gennaio 1963. Faccio presente che tale parere riguarda il disegno di legge n. 3617.

Do lettura della suddetta lettera:

Roma, 16 gennaio 1963.

*All'onorevole Presidente
della X Commissione (Trasporti) Sede.*

« Mi onoro comunicarle che, nella seduta odierna, la Commissione da me presieduta, in relazione alla richiesta di codesta onorevole Commissione, trasmessa in data 9 gennaio 1963, ha esaminato il nuovo testo degli articoli del disegno di legge: " Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici " (3617), adottando le seguenti deliberazioni.

Si esprime parere favorevole al complesso degli emendamenti, con esclusione delle seguenti disposizioni:

1°) *Art. 45, ultimo comma.* — Le promozioni a ruolo aperto sono, per definizione, rapportate al numero degli impiegati della qualifica inferiore, che meritano dette promozioni: non incontrano perciò il limite determinato della dotazione organica prevista per la qualifica superiore.

2°) *Art. 55.* — Trattasi di norma gravemente derogatoria alla disciplina relativa alla pensionabilità degli assegni e delle indennità. Si rileva inoltre la contraddittorietà fra l'articolo 55 e la nota a) alla tabella A.

3°) *Art. 57.* — La I Commissione ribadisce il parere già espresso in relazione al corrispondente articolo 47 del disegno di legge (n. 5 del parere manifestato in data 16 maggio), considerando altresì che l'ultimo comma del testo dell'articolo 57, introdotto da codesta onorevole Commissione, rafforza le ragioni che determinarono il parere contrario della I Commissione al testo governativo.

4°) *Articoli 58 e 70.* — La I Commissione ribadisce il parere contrario più volte manifestato a disposizioni volte a consentire ricostruzioni di carriera e retrodatazione di promozioni perché creano ingiustificate situazioni

di sperequazione all'interno dei ruoli, turbandone l'assetto. Si ricorda che esse, per le suddette ragioni e perché possono costituire pericoloso precedente, furono escluse allorché si discusse la legge n. 1406 del 1961.

5°) *Art. 63.* — La I Commissione è contraria ad aumenti delle dotazioni organiche previste con carattere di temporaneità, perché non corrispondono ad esigenze reali dell'Amministrazione.

6°) *Art. 64.* — Pur ribadendo le ragioni per le quali si esprime parere contrario agli articoli 58 e 70, si reputa di dover consentire il beneficio di carriera di cui all'articolo 64 in questione, purché nei limiti previsti dall'articolo 52 del testo governativo, suggerendo altresì, di aggiungere all'ultimo comma, dopo la parola: « fruito », l'espressione: « salvo che per le promozioni a ruolo aperto ». Parere contrario, pertanto, si esprime al testo della Commissione indicato come articolo 64.

7°) *Art. 65.* — La Commissione mantiene il parere contrario all'ultimo comma già espresso in data 16 maggio 1962 e riferito al corrispondente articolo 53.

8°) *Art. 66.* — La Commissione reputa più conformi alla disciplina generale relativa ai concorsi riservati il testo del corrispondente articolo 54 del disegno di legge ministeriale. Ribadisce la necessità che ai concorsi riservati possano partecipare soltanto i dipendenti dell'Azienda, in servizio almeno al giorno di presentazione del disegno di legge al Parlamento. Suggerisce la soppressione delle seguenti parole del n. 2°) « Limitatamente ai posti di vice segretario o equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico di cui alla tabella F dell'allegato 1 ».

9°) *Art. 67.* — La Commissione ritiene che debba mantenersi il testo originario del provvedimento (articolo 55) perché la modifica introdotta comporta retrodatazione.

10°) *Art. 71.* — Le disposizioni contenute in detto articolo consentono ulteriori facilitazioni di carriera nonché promozioni in soprannumero: per queste ragioni la I Commissione non reputa di esprimere parere favorevole.

11°) *Art. 74.* — Si ritiene che detto articolo debba essere soppresso perché superfluo in quanto le singole norme, cui detto articolo si riferisce, recano espressa menzione della loro applicabilità al personale dell'Amministrazione delle poste.

La I Commissione esprime parere favorevole alle tabelle come formulate da codesta

onorevole Commissione, subordinatamente a modifiche dell'articolo 10 e conseguenti modifiche all'articolo 40, tali da determinare specificatamente le attribuzioni di ciascuno dei direttori centrali.

La Commissione I subordina altresì il parere favorevole al testo trasmesso alle seguenti modifiche:

a) all'articolo 49, secondo comma, dopo le parole: « ruoli organici », deve aggiungersi la seguente espressione: « dopo l'ultimo degli impiegati di pari qualifica iscritto nei ruoli medesimi »;

b) allo stesso articolo va aggiunto un comma volto a precisare che non può essere scrutinato per la promozione l'impiegato che abbia conseguito l'inquadramento in applicazione dell'articolo stesso, prima che maturi l'anzianità prescritta l'impiegato che lo precede nel ruolo (articolo 5 ultimo comma della legge 22 ottobre 1961, n. 1143).

La I Commissione ritiene altresì di dover richiamare l'attenzione di codesta onorevole Commissione sulla nota a) della tabella G che prevede una maggiorazione del premio uguale al doppio di quella disposta a favore del corrispondente personale dell'amministrazione delle Poste.

Infine si segnala che all'articolo 48 primo comma, la parola: « operatori » debba leggersi « operai »; al quinto comma la parola: « precedente » debba leggersi: « presente ».

Si reputa inoltre opportuno che la norma concernente la decorrenza degli effetti del provvedimento formi oggetto di articolo a parte.

Cordiali saluti ».

ROBERTO LUCIFREDI.

Ieri è stata tenuta una riunione del Comitato ristretto, nominato dalla nostra Commissione, che ha esaminato gli emendamenti proposti dalla I Commissione. Tale Comitato ha altresì proposto una nuova formulazione di tali articoli al disegno di legge in esame.

Prego l'onorevole Frunzio di riferire in merito.

FRUNZIO. Il Comitato ristretto per l'esame del provvedimento in esame, nella riunione di ieri sera, ha deciso quanto segue: che questa mattina la Commissione, riprendendo l'esame del disegno di legge n. 3617, relativamente agli articoli sui quali la I Commissione ha espresso parere contrario, prendesse altresì in considerazione nuovi emendamenti al riguardo suggeriti dallo stesso Comitato.

Il Comitato ristretto, infatti, ha proceduto alla formulazione nuova di taluni articoli, sui quali era stato espresso parere contrario o motivato dalla I Commissione il cui testo è stato ciclostilato e distribuito a tutti i colleghi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli sui quali la I Commissione ha espresso il proprio parere intendendosi gli altri già definitivamente approvati con la votazione avvenuta nella precedente seduta, e subordinatamente al parere favorevole della I e della V Commissione.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Al secondo comma dell'articolo 42 la I Commissione propone un emendamento aggiuntivo, nel senso di aggiungere subito dopo le parole: « tabelle I e Q » le altre: « e nella qualifica di ufficiale telefonico superiore della tabella H », immediatamente precedute e seguite da una virgola.

Pongo in votazione il suddetto emendamento aggiuntivo proposto dalla I Commissione al secondo comma dell'articolo 42.

(È approvato).

Sull'articolo 45 del testo del Comitato ristretto in riesame, la I Commissione ha espresso parere favorevole, tranne che all'ultimo comma, del quale propone la soppressione.

ARMATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nell'ultimo comma di tale articolo, riguardante l'inquadramento nella carriera esecutiva del personale aiuto contabile, non è specificata la copertura finanziaria, violando in tale modo una specifica norma costituzionale.

In base alla proposta di soppressione presentata dalla I Commissione, ad avviso del Relatore, non vi sarebbe la garanzia circa la possibilità di sistemare tutto il personale straordinario comunque assunto da parte dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Per tali motivi sono favorevole alla soppressione dell'ultimo comma del suddetto articolo 45, poiché esso risulta pleonastico.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ho preso visione di tutti gli emendamenti presentati in merito al disegno di legge in esame, per i quali mi rimetto pienamente alla volontà della Commissione.

Devo tuttavia precisare che in parecchi punti vi sono degli errori tipografici, che sa-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

ranno corretti in sede di coordinamento del testo definitivo.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, rassicuro che si rientra nei limiti di cui al parere favorevole della V Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 45.

(Non è approvato).

Comunico che l'articolo 55 è stato proposto dal Comitato ristretto con una nuova formulazione, il cui testo è stato inviato alla I Commissione. La suddetta Commissione non ha espresso parere favorevole, ma anzi, ha proposto la soppressione di tale articolo 55.

Tuttavia faccio rilevare che ciò appare incongruente.

Nel suddetto articolo 55, infatti, si parla di indennità prevista dall'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e dall'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562. Tali indennità vengono soppresse. Però nell'allegato I, tabella A, sono altresì citate le suddette leggi, per la quale tabella A non viene proposta la soppressione.

Per tali motivi, desidererei conoscere l'interpretazione esatta della I Commissione in merito alla proposta di soppressione dell'articolo 55. A me pare una contraddizione, ripeto, il mantenere la nota di cui alla tabella A dell'allegato I, dopo la soppressione del suddetto articolo 55.

SCHIANO. Direi di non riprendere la discussione su questo punto, altrimenti ritarderemo l'approvazione della legge. Proporrei di passare senz'altro alla votazione sulle richieste formulate dalla I Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 55, richiesta dalla I Commissione e alla quale il Governo e il Relatore non si oppongono.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 57. La nostra Commissione aveva approvato in linea di massima il seguente testo:

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 57.

(Sistemazione di posizioni di carriera).

Gli impiegati che hanno preso parte ai concorsi di promozione a segretario per merito distinto e per esame speciale mediante

colloquio banditi il 31 dicembre 1958 ed il 30 giugno 1959, aventi titolo, in relazione al punteggio riportato, ad utile collocamento nelle relative graduatorie, sono inseriti a tutti gli effetti, in base al punteggio stesso, nella graduatoria del primo corrispondente concorso al quale avrebbero potuto partecipare fruendo dell'articolo 96 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

A tal fine deve essere effettuata una nuova determinazione dei posti conferibili mediante concorsi banditi il 30 giugno 1958, il 31 dicembre 1958, il 30 giugno 1959, il 31 dicembre 1959, secondo la ripartizione proporzionale di cui all'articolo 361 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati aventi titolo all'inserimento in graduatoria a norma del primo comma del presente articolo, i quali risultino in eccedenza rispetto al numero dei posti conferibili, sono inclusi, sempre secondo la votazione riportata, nella graduatoria del concorso immediatamente posteriore e, ove occorra, in quelle successive.

Fermo restando in ogni caso il disposto dell'articolo 70 della suddetta legge n. 119 del 1958, la decorrenza giuridica della promozione a segretario degli impiegati fruendo dell'articolo 96 della legge stessa non può essere riportata a data anteriore al 26 marzo 1958.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati partecipanti al concorso di promozione a segretario per esame speciale mediante colloquio bandito il 31 dicembre 1959.

Gli impiegati che conseguono la promozione a segretario in seguito all'inserimento in precedenti graduatorie sono ammessi agli scrutini tenuti posteriormente al 30 giugno 1958 per l'avanzamento a primo segretario, ai quali avrebbero partecipato qualora fossero risultati originari vincitori dei relativi concorsi. Tali scrutini sono rinnovati ora per allora per il conferimento del numero dei posti di volta in volta disponibili ai sensi dell'articolo 370 del suddetto testo unico.

Gli impiegati dei ruoli aggiunti che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione per merito distinto o per idoneità sono inseriti a tutti gli effetti, sulla base della votazione complessiva riportata, nella graduatoria del primo corrispondente concorso od esame al quale avrebbero potuto partecipare qualora, alla data del relativo bando, fosse già stato disposto il collocamento negli anzidetti ruoli aggiunti.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

A questo articolo la I Commissione propone di sopprimere l'ultimo comma. Alla richiesta non si oppongono né il Governo né il Relatore. Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 57.

(È approvata).

Per il successivo articolo 58, la I Commissione ribadisce il proprio parere contrario e ne richiede la soppressione. Do lettura dell'articolo:

ART. 58.

(*Esami di promozione a primo segretario*).

Ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario da bandirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari provenienti dal ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla tabella H dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applica il successivo articolo 70, purché non abbiano già fruito delle disposizioni ivi richiamate salvo che per promozioni a ruolo aperto.

ARMATO, *Relatore*. Circa questo articolo sarebbe bene che la nostra Commissione interpellasse ulteriormente la I Commissione. A tale scopo ho presentato un nuovo testo dell'articolo 58 che, in parte, elimina i dubbi per i quali la I Commissione ha ribadito il parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di massima, in attesa di un nuovo parere della I Commissione, l'articolo 58 nel testo sostitutivo proposto dall'onorevole Armato:

ART. 58.

(*Esami di promozione a primo segretario*).

Ai fini dell'ammissione al concorso per merito istinto ed all'esame di idoneità per la promozione a primo segretario da bandirsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei riguardi dei segretari provenienti dal ruolo organico della carriera di concetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alla tabella H dell'allegato I alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, si applica il successivo articolo 69, purché non abbiano già fruito delle disposizioni ivi richiamate salvo che per promozioni a ruolo aperto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 63, per il quale la I Commissione esprime parere contrario perché, è detto nella motivazione: « aumenti delle dotazioni organiche previsti con carattere di temporaneità non corrispondono ad esigenze reali dell'Amministrazione ». La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo in linea di massima:

ART. 63.

(*Aggiunta temporanea dei posti*).

Nella tabella A dell'allegato I alla presente legge e nella tabella A dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, sono aggiunti due posti di direttore centrale, dalla data di decorrenza delle tabelle stesse, per esigenze di coordinamento, rispettivamente, di più ispettorati telefonici di zona e di più direzioni provinciali.

Alle dotazioni organiche stabilite per la qualifica di ispettore generale nei ruoli di cui alle sottoindicate tabelle è aggiunto, con carattere di temporaneità, il seguente soprannumero di posti:

tabella B dell'allegato I alla presente legge posti n. 3;

tabella C dell'allegato I alla presente legge posti n. 5;

tabella B dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406 posti n. 13;

tabella C dell'allegato I alla suddetta legge n. 1406, posti n. 4;

tabella D dell'allegato I alla predetta legge n. 1406 posti n. 1;

tabella E dell'allegato I alla stessa legge n. 1406 posti n. 1.

Il riassorbimento dei posti di cui ai precedenti comma è effettuato con le normali vacanze a decorrere dal 1° gennaio 1964, in ragione di un quinto delle vacanze stesse.

ARMATO, *Relatore*. Mi si consenta di contestare questo parere contrario. Mi pare che il Governo abbia stabilito che questi aumenti erano necessari perché sono mutate le condizioni di copertura dei bilanci. Accogliendo la raccomandazione della I Commissione proporrei di trasformare in aumenti permanenti gli aumenti temporanei.

FABBRI. Mi pare che la valutazione che la I Commissione ha dato all'articolo non sia del tutto esatta. Dirò in proposito che con la legge sui ruoli del Ministero del tesoro dell'11 agosto 1962 n. 1289, l'avanzamento a ispettore generale è previsto come una esigenza reale. Se questo è stato fatto per il Ministero del tesoro non vedo perché non

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

debba essere fatto per il Ministero dei trasporti e non mi spiego, quindi, la posizione della I Commissione in proposito.

ARMATO, *Relatore*. Rilevo che, in relazione anche a quanto ha detto il collega Fabbri, su tale questione esiste un problema di interpretazione. A me pare che la I Commissione, da come risulta formulato il parere da essa inviatoci, si opponga al carattere di temporaneità dei suddetti posti, di cui è detto all'articolo 63. Se, invece, tale aumento di posti ha carattere permanente, in quanto esso corrisponde alle reali esigenze dell'amministrazione interpretazione, a me pare che la I Commissione non debba trovare motivo di opposizione.

Per tali considerazioni, propongo un emendamento modificativo, tendente a sopprimere nel secondo comma dell'articolo 63 le seguenti parole: « con carattere di temporaneità », e, correlativamente, modificare le tabelle in via permanente, anziché temporanea.

PETRUCCI. Anch'io ritengo che le singole amministrazioni dello Stato non rimangano immobilizzate su posizioni fisse prestabilite, ma si aggiornino ai tempi nuovi. Per tali motivi penso che il provvedimento legislativo in esame ed i relativi emendamenti servano a fornire all'amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici una maggiore e più razionale efficienza.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Come ho già detto, a mio avviso sarebbe sufficiente sopprimere il primo comma di tale articolo 63, poiché i posti di direttore centrale sono stati già elevati da sei a otto nella legge riguardante l'organico, già approvata.

ARMATO, *Relatore*. La questione dei posti a me sembra un problema di merito, poiché è il ministero che deve stabilire il numero di tali posti.

Per tali motivi ritiro il mio precedente emendamento e propongo la soppressione dell'intero articolo 63, e la modificazione delle tabelle organiche, allegate al presente disegno di legge, in relazione all'aumentato numero di posti, eventualmente modificando anche le relative tabelle organiche dell'amministrazione postale.

FRUNZIO. Sono d'accordo con quanto detto dal Relatore. Debbo tuttavia precisare quanto segue: nel primo comma dell'articolo in esame deve essere soppressa l'aggiunta dei due posti di direttore centrale, poiché già tali posti sono stati portati da sei a otto, altrimenti saranno elevati da otto a dieci.

In tal modo occorrerebbe proporre un nuovo comma, che stabilisce l'aumento delle tabelle relative all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Infine, sono favorevole alla soppressione del secondo comma del suddetto articolo 63 delle seguenti parole: « con carattere di temporaneità » e della parola « soprannumero ».

PRESIDENTE. Al secondo comma è stato presentato un emendamento tendente a sopprimere le seguenti parole: « con carattere di temporaneità » e le virgole immediatamente precedenti e seguenti; e tendente a sostituire alle parole: « è aggiunto il seguente soprannumero di posti » le altre: « sono aggiunti i seguenti posti ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. In questo articolo si fa riferimento a posti che sono dell'Amministrazione delle poste. Noi dobbiamo discutere soltanto dei telefoni e delle tabelle relative all'amministrazione dei telefoni.

PRESIDENTE. Proporrò di soprassedere alla votazione dell'articolo 63 per riprenderne la discussione a quando passeremo all'esame delle tabelle. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo all'articolo 64. La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo in linea di massima:

ART. 64.

(Decorrenza di promozioni a consigliere di 1ª classe).

« In prima applicazione, tutte le promozioni a consigliere di 1ª classe nei ruoli organici delle carriere direttive del personale tecnico del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, conferite posteriormente all'entrata in vigore della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono retrodatate, ai soli effetti giuridici, alla data di maturazione dell'anzianità minima prescritta, valutata ai sensi dell'articolo 96 della suddetta legge n. 119, fermo restando l'ordine di ruolo.

Ai consiglieri di 1ª classe, che conseguono la retrodatazione di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, purché, in conseguenza della retrodatazione stessa, vengano a risultare in possesso dei requisiti ivi previsti ».

La I Commissione ha espresso parere contrario. Il Comitato ristretto ha presentato

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

un nuovo testo sostitutivo che pongo in votazione in linea di massima in attesa del nuovo parere della I Commissione su di esso.

ART. 64.

(Promozioni a direttore di sezione).

« Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono la qualifica di consigliere di prima classe nei ruoli organici delle carriere direttive del personale tecnico si applicano, ai fini della promozione a direttore di sezione, le disposizioni dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

Agli impiegati di cui al precedente comma si applica, sempre che non ne abbiano già fruito salvo che per promozioni a ruolo aperto, il beneficio previsto dal successivo articolo 69 che, solo a tal fine, conserva efficacia per un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 65. La nostra Commissione aveva approvato il seguente testo in linea di massima:

ART. 65.

(Concorso riservato a consigliere).

Metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico di cui alle tabelle B e C dell'allegato I può essere conferita mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, alla data suddetta, sia in possesso di un diploma di laurea ed abbia esercitato lodevolmente per almeno due anni funzioni proprie della carriera direttiva.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, con decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della presente legge ed economica, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento.

I posti compresi nella aliquota stabilita dal primo comma del presente articolo che risultino disponibili dopo l'applicazione del comma stesso possono essere conferiti mediante concorso per esame riservato agli impiegati dell'Azienda suddetta di ruolo e non

di ruolo, compreso quello straordinario, in possesso di un diploma di laurea.

È abrogato, per il personale dell'Azienda predetta, l'articolo 91 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

La I Commissione esprime parere contrario per quanto concerne l'ultimo comma e ne chiede la soppressione.

FRANCAVILLA. Non riesco a comprendere perché la I Commissione abbia chiesto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 65. In sostanza la materia regolata dal presente disegno di legge era in precedenza regolata dalla legge 27 febbraio 1958, n. 119.

PETRUCCI. Sono favorevole all'accoglimento dell'articolo 65 nella formulazione stabilita dalla I Commissione (Affari Costituzionali).

FABBRI. Desidererei conoscere quanto sancisce l'articolo 91 della legge n. 119, più volte citata, prima di esprimere il mio parere favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 65 del testo da noi approvato.

PRESIDENTE. Su richiesta del gruppo comunista e per conoscenza della Commissione, do lettura dell'articolo 91 della legge 27 febbraio 1958, n. 119:

ART. 91.

(Riserva di posti in favore di personale di altre categorie e titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico).

Nel primo concorso per l'accesso alle carriere direttive e di concetto, bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione può stabilire una aliquota di posti da riservare al personale delle altre carriere dell'Amministrazione medesima, fornito del prescritto titolo di studio.

Nel concorso per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico di cui al precedente comma, sarà ammesso a partecipare il personale di qualsiasi qualifica e carriera in possesso di uno dei diplomi di laurea di cui al precedente articolo 29, ovvero di uno dei seguenti titoli di studio:

a) carriera direttiva del personale amministrativo: diploma di laurea della facoltà di lettere, o equipollente;

b) carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni: diploma di laurea in matematica e fisica.

Il cinquanta per cento dei posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

legge nei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono riservati nel primo concorso, da bandirsi per titoli e per esami, agli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Azienda medesima, nonché agli allievi telefonisti e meccanici in servizio alla data predetta. Per l'ammissione al concorso, è prescritto il possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Per gli aspiranti che non siano inquadrati in ruolo il limite massimo di età è stabilito in 45 anni.

FRANCAVILLA. Va bene, signor Presidente. A nome del gruppo politico di cui faccio parte, non insisto nella mia richiesta e sono favorevole, pertanto, al parere espresso dalla I Commissione (Affari Costituzionali).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 65 proposta dalla I Commissione (Affari Costituzionali).

(È approvata).

CANESTRARI. Gli uffici tecnici hanno fatto presente la necessità assoluta di aggiungere il seguente comma:

« Nel primo concorso pubblico si applica l'articolo 91 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 ».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Canestrari aggiuntivo di un ultimo comma all'articolo 65.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di massima, subordinatamente ad un nuovo parere favorevole della I Commissione (Affari Costituzionali), l'intero articolo 65 così come risulta emendato:

ART. 65.

(Concorso riservato a consigliere).

Metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico di cui alla tabelle B e C dell'allegato I può essere conferita mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che, alla data suddetta, sia in possesso di un diploma di laurea ed abbia esercitato lodevolmente per almeno due anni funzioni proprie della carriera direttiva.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, con decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della presente legge ed economica, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento.

I posti compresi nella aliquota stabilita dal primo comma del presente articolo che risultino disponibili dopo l'applicazione del comma stesso possono essere conferiti mediante concorso per esame riservato agli impiegati dell'Azienda suddetta di ruolo e non di ruolo, compreso quello straordinario, in possesso di un diploma di laurea.

Nel primo concorso pubblico si applica l'articolo 91 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Passiamo all'articolo 66 il cui testo in linea di massima era stato votato nella seguente formulazione:

ART. 66.

(Concorsi riservati nei ruoli della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile e tecnico).

« I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto del personale amministrativo-contabile e del personale tecnico di cui alle tabelle E ed F dell'allegato I possono essere conferiti:

1°) in misura del cinquanta per cento mediante concorso per titoli riservato per la metà agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono da almeno tre anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto, purché tale servizio sia stato prestato con il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e per la rimanente metà agli impiegati in possesso del titolo di studio di istruzione di primo grado rivestenti una qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 240 e che svolgono lodevolmente le anzidette mansioni da almeno sei anni. La valutazione delle mansioni proprie delle carriere di concetto va effettuata in relazione alle disposizioni della presente legge;

2°) i rimanenti posti mediante concorso per titoli ed esame, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dell'Azienda suddetta che, muniti almeno di un diploma di isti-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

tuto di istruzione secondaria di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una qualifica non inferiore a quella di ufficiale telefonico di 2ª classe o di aiuto contabile di 2ª classe o di operatore tecnico di 2ª classe. Al concorso per titoli ed esame può essere altresì ammesso, a prescindere dal limite massimo di età, il personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello straordinario alle dipendenze dell'Azienda predetta alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda e non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi. Per la valutazione dei titoli si applica l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi contemporaneamente. La nomina in ruolo dei vincitori è disposta, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, con decorrenza giuridica dall'entrata in vigore della presente legge, ed economica, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento.

L'inserimento in ruolo dei vincitori di ciascun concorso ha luogo nello stesso ordine con cui nel primo comma sono previsti i concorsi stessi.

In corrispondenza dei posti che risultino in soprannumero nella carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche successivamente alla nomina a vice segretario o equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico dei vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo, sono lasciati scoperti altrettanti posti in questa ultima qualifica.

Al personale nominato nella qualifica iniziale della carriera di concetto in applicazione del presente articolo sono attribuite le seguenti anzianità convenzionali:

1º) per la promozione alla qualifica immediatamente superiore, una anzianità di tre anni, di due anni e di un anno e sei mesi se provenienti rispettivamente da qualifica con coefficiente di stipendio 345 e superiore, 284 e 240;

2º) per la promozione alla qualifica di segretario od equiparato, una anzianità di due anni e di anni uno, se provenienti rispettivamente da coefficienti di stipendio 345 e superiore o 284;

3º) per la promozione alla qualifica di primo segretario o equiparato nel ruolo di

cui alla tabella *F* dell'allegato I una anzianità di tre anni e di un anno e sei mesi se provenienti rispettivamente da qualifica con coefficiente di stipendio 357 e 284.

A seguito delle osservazioni della I Commissione (Affari Costituzionali) in merito all'articolo 66, il Comitato ristretto ha proposto il seguente nuovo testo:

ART. 66.

(Concorsi riservati nei ruoli della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile e tecnico).

« I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto del personale amministrativo-contabile e del personale tecnico di cui alle tabelle *E* ed *F* dell'allegato I possono essere conferiti:

1º) in misura del cinquanta per cento mediante concorso per titoli riservato: *a*) per i tre quinti agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgano da almeno tre anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto con il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; *b*) per i due quinti agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgano da almeno sei anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto, siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente di stipendio 240;

2º) i rimanenti posti mediante concorso per titoli ed esame, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dell'Azienda suddetta che, muniti almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una qualifica non inferiore a quella di ufficiale telefonico di seconda classe o di aiuto contabile di seconda classe o di operatore tecnico di seconda classe. Può essere altresì ammesso al concorso per titoli ed esame il personale straordinario alle dipendenze dell'Azienda predetta alla data del 2 febbraio 1962, in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda e non s'intende superato se il can-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

didato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi contemporaneamente. La nomina dei vincitori decorre ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inserimento in ruolo dei vincitori di ciascun concorso ha luogo nello stesso ordine con cui nel precedente primo comma sono previsti i concorsi stessi.

In corrispondenza dei posti che risultino in soprannumero nella carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche successivamente alla nomina a vice segretario o equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico dei vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo, sono lasciati soperti altrettanti posti in questa ultima qualifica.

Al personale nominato nella qualifica iniziale delle carriere di concetto in applicazione del presente articolo è attribuita, ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore, una anzianità di anni cinque, di anni tre e di anni due se proveniente, rispettivamente, da qualifica con coefficiente di stipendio 345 o superiore, 284 e 240.

Gli impiegati di cui al precedente comma che non fruiscono integralmente dell'anzianità convenzionale per la promozione ivi prevista, conservano la residua anzianità ai fini della promozione alla qualifica di segretario o equiparata ».

FABBRI. La nuova formulazione dell'articolo 66 non è sostanzialmente identica al testo già approvato dalla nostra Commissione.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi è stato riferito, onorevole Fabbri, che la nuova formulazione proposta dalla I Commissione rispecchia sostanzialmente quanto sancito dallo stesso articolo nella vecchia formulazione. Il nuovo testo, infatti, è stato suggerito dalla Commissione Affari Costituzionali, e quindi redatto dal Comitato ristretto d'accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Se lei, onorevole Fabbri, ci indica le parti modificate tra i due testi, noi possiamo tenerle presenti ed inserirle, eventualmente anche nella nuova formulazione.

FABBRI. A mio parere, onorevole Sottosegretario Mazza, sono state modificate alcune parti sostanziali, come le cifre percentuali dei posti disponibili messi a concorso. Infatti nel vecchio testo tali posti sono ripartiti nella misura del 50 per cento al se-

condo comma e del 50 per cento nel terzo comma. Invece, nel nuovo testo tali percentuali sono distribuite in modo diverso. Del resto, se nel vecchio testo vi era nulla da modificare, la I Commissione non avrebbe fatto un rilievo, proponendo un nuovo testo.

FRUNZIO. È esatto quanto dice lei, onorevole Fabbri, riguardo alle percentuali dei posti. Infatti nel nuovo testo esse sono rispettivamente del 60 per cento e del 40 per cento. Tuttavia tali cifre percentuali erano già state proposte dal Comitato ristretto, e poi modificate in Commissione.

Tale modifica è l'unica parte sostanzialmente diversa tra i due testi, poiché, per il resto, soltanto la dizione è migliorata nella redazione della nuova formulazione.

PRESIDENTE. Mi pare che nella nuova formulazione vi sia un altro errore, forse tipografico. Infatti nel penultimo comma, per quanto riguarda i coefficienti di stipendio, vi sono i numeri 345, 284 e 240; invece nella vecchia formulazione vi sono soltanto le cifre 345 e 284.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Per quanto riguarda la riserva dei posti, il vecchio testo governativo sanciva che una parte era riservata a coloro che erano in possesso della qualifica corrispondente al coefficiente 284. Poi il Comitato ristretto modificò tale testo, aggiungendo anche il coefficiente 240.

Come rappresentante del Governo ho il dovere di precisare che l'aggiunta di tale coefficiente incontra il mio parere favorevole, poiché in tal modo si ha la possibilità di una maggiore selezione, di una migliore scelta dei concorrenti di tali concorsi. Tuttavia nella stesura dell'articolo 66 da parte della X Commissione, inviata alla I Commissione, si parla anche del coefficiente 240.

FABBRI. Non ritengo che le mie preoccupazioni possano insabbiare il disegno di legge in esame, tuttavia ribadisco che la nuova formulazione non è pienamente conforme al vecchio testo della nostra Commissione. Avevo presentato, insieme con il collega Francavilla, un emendamento riguardante il personale tecnico, che era stato da noi approvato ed inviato alla I Commissione. Tale emendamento, però, non risulta nel testo inviatoci dalla suddetta Commissione.

FRUNZIO. Ribadisco, onorevole Fabbri, che la nuova formulazione rispecchia pienamente la sostanza del vecchio testo, eccetto che per le percentuali, come si è già detto.

FABBRI. Dico francamente, onorevoli colleghi, che preferisco la vecchia formulazione.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ripeto, onorevoli colleghi, che la sostanza del vecchio testo non è cambiata nella nuova formulazione. Infatti, io sono favorevole all'accoglienza dell'uno o dell'altra, indifferentemente.

PRESIDENTE. La discussione dell'articolo 66 è sospesa. Do lettura del nuovo testo dell'articolo 67 proposto dal Comitato ristretto che sostituisce la formulazione dell'articolo 67, già approvata dalla nostra Commissione in linea di massima:

ART. 67.

(Concorsi riservati nei ruoli delle carriere esecutive).

Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alle vigenti norme concernenti riserve ed accantonamenti di posti, è indetto un concorso per titoli per i posti vacanti alla data del relativo bando nelle qualifiche iniziali, rispettivamente, dei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle *H* ed *I* dell'allegato I. Il concorso è riservato agli impiegati e salariati di ruolo e non di ruolo, al personale straordinario ed agli operai giornalieri comunque assunti e denominati, alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data di pubblicazione della presente legge, fermo restando il disposto di cui al primo comma del precedente articolo 5.

Per l'ammissione al concorso è prescritto il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e si prescinde dal limite massimo di età. Si prescinde altresì dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva da almeno tre anni.

La nomina in ruolo dei vincitori è disposta con effetto giuridico dal 1° luglio 1961, o dalla successiva data di assunzione in servizio, e con effetto economico, se più favorevole, dalla data del relativo provvedimento. Gli idonei sono nominati in ruolo, nel limite dei posti risultanti disponibili alla data dell'ultimo decreto di nomina dei vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data di entrata in vigore della presente legge ed agli effetti economici, se più favorevoli, dalla data del relativo provvedimento. I rimanenti idonei nominati con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno successivo a quello in cui è

stato emesso il decreto di nomina dei vincitori, nel limite della disponibilità dei posti verificatasi nell'anno precedente. A tal fine la graduatoria degli idonei conserva efficacia fino al 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di emanazione del predetto decreto.

FABBRI. In sede di Comitato ristretto avevamo chiesto l'immissione in ruolo di tutto il personale straordinario; poiché nella stessa sede fu obiettato che certamente la Commissione Affari Costituzionali non avrebbe aderito alla richiesta, proposi di ampliare le tabelle. Il Sottosegretario mi fece rilevare che la spesa non poteva essere sostenuta ed io li per li non ebbi modo di confutare per mancanza di elementi ma oggi, dopo avere effettuato un accurato conteggio, mi sono convinto che non vi è alcun onere maggiore perché il passaggio nei gradi iniziali di coloro che oggi sono straordinari comporta una spesa quasi eguale per l'Amministrazione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altre osservazioni, pongo in votazione l'ultimo capoverso dell'ultimo comma, salvo la riserva di accettazione da parte della I Commissione.

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione la parte rimanente dell'articolo 67, fino alle parole « del relativo provvedimento ».

(È approvata).

Passiamo all'articolo 70. Do lettura del nuovo testo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 70.

(Ricostruzione della carriera).

La ricostruzione della carriera di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, modificato in sede di ratifica con legge 11 aprile 1953, n. 328 deve essere operata con le norme e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, non tenendo conto delle limitazioni numeriche di posti contenute negli articoli 16, 17, 18, 23, 29, 30 e 32 del decreto stesso.

La ricostruzione della carriera, in conseguenza del venir meno delle limitazioni numeriche di cui al precedente comma, è attuata d'ufficio nei confronti degli aventi diritto, su deliberazione del Consiglio di amministrazione applicando, ove occorra, il criterio di cui all'articolo 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ot-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

tobre 1944, n. 301, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1948.

COLASANTO. Propongo che, dopo il primo comma, sia inserito il seguente:

« Per coloro che erano comunque in servizio prima del 23 marzo 1939, l'immissione al concorso a consigliere di prima classe si considera avvenuta con anzianità convenzionale di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376 ».

FABBRI. Penso che sarebbe più opportuno inserire questo comma alla fine dell'articolo.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Mi rimetto alla Commissione.

FABBRI. Quest'articolo, nella nuova formulazione stesa dal Comitato ristretto, manca dei due ultimi commi già approvati dalla nostra Commissione in linea di massima. Non capisco perché la I Commissione non abbia voluto esprimere parere favorevole su di essi, con i quali si intendeva sanare una situazione di ingiustizia, in considerazione della quale il Consiglio di Stato aveva dato ragione agli interessati.

ARMATO, *Relatore*. Possiamo procedere anche in questo caso ad un'approvazione di massima dell'articolo nella formulazione proposta dalla I Commissione e con l'aggiunta del comma proposto dall'onorevole Colasanto e dei due commi ai quali si riferisce l'onorevole Fabbri e che erano stati già da noi accolti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 70 con questa riserva. Esso è così formulato:

ART. 70.

(Ricostruzione della carriera).

La ricostruzione della carriera di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, modificato in sede di ratifica con legge 11 aprile 1953, n. 328 deve essere operata con le norme e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, non tenendo conto delle limitazioni numeriche di posti contenute negli articoli 16, 17, 18, 23, 29, 30 e 32 del decreto stesso.

La ricostruzione della carriera, in conseguenza del venir meno delle limitazioni numeriche di cui al precedente comma, verrà attuata d'ufficio nei confronti degli aventi diritto, su deliberazione del Consiglio di amministrazione applicando, ove occorra, il

criterio di cui all'articolo 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, su proposta della Commissione di cui all'articolo 9 del predetto decreto legislativo n. 504 del 1948.

Al personale che ha ottenuto la ricostruzione della carriera nei soppressi ruoli del gruppo C, cessato dal servizio senza aver conseguito, per ricostruzione o normale carriera, il grado nono, è attribuito detto grado agli effetti anche del trattamento di quiescenza con decorrenza dal giorno antecedente a quello di effetto della cessazione dal servizio.

Tutte le promozioni conferite per la prima volta al personale, successivamente alla data di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, relativo alla ricostruzione della carriera del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato con legge 11 aprile 1953, n. 328, hanno effetto dalla data in cui il personale interessato ha maturato la prescritta anzianità.

Per coloro che erano comunque in servizio prima del 23 marzo 1939 l'ammissione al concorso a segretario si considera avvenuta con l'anzianità convenzionale di cui al sesto comma dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 71. Ne do lettura nel testo già approvato dalla nostra Commissione in linea di massima:

ART. 71.

(Promozione ad ispettore generale).

Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori di divisione nelle tabelle B e C dell'allegato I, inquadrati ai sensi degli articoli 6, quarto comma, e 8 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato dalla legge 11 aprile 1953, n. 328, possono essere promossi in soprannumero ad ispettore generale, sempreché provvisti della prescritta anzianità, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 62.

Per i direttori di divisione inquadrati ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 504 il precedente comma si applica solo nei riguardi dei provenienti dai vincitori di concorsi per merito distinto di promozione all'ex grado VIII del ruolo di gruppo A.

Entro il triennio di cui al primo comma possono altresì essere promossi in soprannumero ad Ispettore generale, sempre che provvisti della prescritta anzianità, gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di direttore di divisione; non possono per altro essere effettuati ulteriori scrutini anche prima della scadenza del suddetto triennio, quando i destinatari delle disposizioni dei precedenti commi abbiano tutti partecipato ad almeno uno scrutinio di promozione.

In corrispondenza dei posti in soprannumero ne sono lasciati scoperti altrettanti nella qualifica iniziale.

La I Commissione ne ha proposto la soppressione.

L'onorevole Bianchi Gerardo ha proposto il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

ART. 71.

(Promozione a ispettore generale).

Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge e dopo le promozioni ad ispettore generale conseguenti quelle di direttore centrale, i direttori di divisione di cui alle tabelle B e C dell'allegato I, a suo tempo inquadrati ai sensi degli articoli 6, quarto comma, e 8 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato dalla legge 11 aprile 1953, n. 328, possono essere promossi ad ispettore generale nei limiti dei posti recati in aumento dalla presente legge in tale qualifica.

Per i direttori di divisione inquadrati ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 504, il precedente comma si applica soltanto nei riguardi dei provenienti dai vincitori di concorsi per merito distinto di promozione all'ex grado VIII del ruolo di gruppo A.

Ai soli fini dell'applicazione dei precedenti commi, per i succitati posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale non si osservano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

FABBRI. Non sono d'accordo sulla soppressione né mi pare che il nuovo testo proposto dall'onorevole Bianchi Gerardo possa risolvere tutte le situazioni: esso, anzi, rendendo giustizia soltanto a taluni funzionari, implicitamente viene a danneggiare altri funzionari altrettanto valenti e che svolgono le stesse mansioni.

Pertanto chiedo che sia mantenuto il testo originario.

ARMATO, *Relatore*. Concordo con il parere della I Commissione, e quindi sono contrario all'emendamento all'articolo 71 proposto dall'onorevole Bianchi Gerardo.

Il collega Fabbri sottolinea la connessione tra l'articolo 71 e il 63, che abbiamo approvato in linea di massima. Preghiamo, pertanto, i colleghi Fabbri e Bianchi di esaminare la sostanza contenuta nel suddetto emendamento, riferendone, poi alla Commissione. Come si presenta la cosa, infatti, sembra che il Parlamento, approvando tale emendamento, voglia dare un certo diritto soltanto ad alcune persone bene individuabili.

Per tali motivi, se anche gli onorevoli proponenti sono d'accordo, è bene per il momento aumentare soltanto l'organico.

BIANCHI GERARDO. Premetto che con l'articolo 71 si voleva cercare di attuare un atto di giustizia verso diverse persone che ritenevamo, e riteniamo, danneggiate nei loro diritti riguardanti la carriera.

Per tali motivi, mi sono permesso di presentare — concordando, così, con il parere espresso dalla I Commissione — un emendamento, il cui testo è stato letto or ora dal Presidente.

Non so se la proposta espressa dal relatore possa realmente soddisfare le esigenze di cui si parla nel testo da me presentato, poiché si tratta di riconoscere giustamente certi diritti acquisiti dai vincitori dei concorsi anteriormente al 1948, anno in cui è stato approvato un nuovo organico. Con tale legge del 1948, coloro che fino a quel momento furono gli effettivi responsabili, per cinque o dieci anni, di alcuni settori dell'amministrazione dei telefoni dello Stato, magari inquadrati con contratti a termine, vennero realmente danneggiati, pur essendo vincitori di concorsi.

Per tali motivi, attraverso il mio emendamento si voleva porre riparo, almeno in parte, alle ingiustizie commesse nei confronti del suddetto personale.

Non ho nulla in contrario ad accettare la proposta del relatore, qualora questa pervenga al risultato che mi proponevo, nel senso di correggere gli errori commessi dalla legge del 1948, di cui ho dato cenno.

Concludendo, le valutazioni per la promozione ad ispettore generale è bene che siano fatte dal Ministero competente. Tali valutazioni sono compiute mediante criteri diversi da quelli che ci hanno ispirato nel presentare il suddetto emendamento. Pertanto, prego la Commissione di considerare benevolmente il mio emendamento.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

FRANCAVILLA. Quando la Commissione discusse sull'articolo 63, ed ora sul 71, del disegno di legge in esame — come è stato già detto in precedenza — volle in effetti consentire l'avanzamento di carriera di quegli impiegati meritevoli secondo la valutazione dell'amministrazione, ed in base anche a dannose situazioni causate da precedenti provvedimenti.

Poiché era stato impossibile procedere a promozioni nelle carriere direttive, e ciò in base anche alla legge Pitzalis, si era pensato in sede di Commissione di permettere tali promozioni mediante posti in soprannumero. Poiché manca l'assenso della I Commissione, a mio avviso, signor Presidente, si dovrebbe trovare un'altra soluzione al succitato problema, la quale potrebbe essere una proposta di aumentare gli organici con la qualifica di ispettore generale. Tale soluzione mi sembra accettabile da parte della Commissione.

A tal riguardo, l'aumento minimo è di 21 posti, rispetto agli attuali organici, che sono 7. Di conseguenza, il ruolo organico riferentesi alla qualifica di ispettore generale stabilito nella tabella B deve essere aumentato dei suddetti 21 posti, e di altri 11, per il riassorbimento dell'attuale soprannumero costituito per effetto della legge Pitzalis.

In complesso, si tratta di 39 posti, che si riducono, poi, a 35 per effetto della promozione ad ispettore generale dei quattro posti di direttore generale.

Se la Commissione è favorevole a tale proposta che presento in modo formale, la soluzione al problema cui accennavo poc'anzi è trovata.

Dei suddetti 35 posti, 24 potranno essere assegnati nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo stabilito dalla tabella B, mentre i rimanenti 11 potranno essere previsti con una nota in calce alla tabella I, riguardante il ruolo organico della carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche, quale personale temporaneo per le necessità dei servizi telefonici, in connessione allo sviluppo dei servizi previsti con la legge 6 febbraio 1961, concernente tale materia.

ARMATO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, cerchiamo di essere coerenti. Con l'approvazione dell'articolo 66, abbiamo accettato il principio di evitare i posti in soprannumero, i quali comportano il successivo riassorbimento, riconoscendo l'opposizione della Commissione Affari Costituzionali a tale criterio del soprannumero, il quale crea confusione e favorisce alcuni gruppi, a danno di altri, i quali ultimi, pertanto, vedono preclusa ogni loro le-

gittima aspirazione di avanzamento nella carriera.

La nostra Commissione, secondo me, regolandosi molto bene, è venuta nella determinazione di accantonare l'articolo 63 e di accettare l'aumento della dotazione organica: ora a me pare che, invece di sottrarre un potere al Consiglio di amministrazione, possiamo, con un ordine del giorno, raccomandare alla amministrazione di tener conto di questa categoria e il compito le sarà facilitato perché noi abbiamo già approvato l'aumento in via permanente della dotazione di organico.

FRANCAVILLA. Vorrei una risposta precisa alle richieste che ho fatto per quanto riguarda le tabelle.

PRESIDENTE. Per evitare confusioni, propongo di accantonare la votazione di questo articolo, riservandoci di farla dopo l'approvazione o quanto meno l'accordo sulle tabelle.

Passiamo all'articolo 74. Ne do lettura nel testo proposto dal Comitato ristretto:

ART. 74.

(*Applicabilità*).

Le disposizioni della presente legge si applicano al personale della Azienda di Stato per i servizi telefonici e gli articoli 27, 31 terzo comma, 32, 34, 49, 55, 64 e 73 anche all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione in linea di massima, in attesa del parere della I Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 74-bis proposto dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

ART. 74-bis

(*Decorrenza*).

Le disposizioni della presente legge decorrono, agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1961 ed agli effetti economici dal 2 febbraio 1962.

Poiché non vi sono osservazioni lo pongo in votazione in linea di massima, in attesa del parere della I Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 10 sul quale la I Commissione ha proposto una nuova formulazione redatta dal Comitato ristretto. Ne do lettura:

ART. 10.

(*Attribuzioni dei direttori centrali*).

I direttori centrali sono preposti alle Direzioni centrali di cui al successivo articolo 39.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Essi esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nella materia ad essi delegata dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e lo coadiuvano nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al direttore dell'Azienda suddetta i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti; predispongono gli elementi per la relazione al parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coadiuvano la attività dei dipendenti Uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi, provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza della Direzione e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri Organi amministrativi.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 39 per il quale la I Commissione ha proposto una nuova formulazione redatta dal nostro Comitato ristretto. Ne do lettura:

ART. 39.

(Organi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

La direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è suddivisa nelle seguenti direzioni centrali: 1° Personale e affari generali; 2° Commerciale e del traffico; 3° Impianti; 4° Esercizio e manutenzione; 5° Patrimonio ed approvvigionamenti; 6° Controllo delle concessioni; 7° Ispezione centrale; 8° Ragioneria centrale.

Gli organi periferici sono gli Ispettorati di zona, con sede a Milano, Venezia, Bologna, Roma e Napoli e con propri uffici per l'esercizio e la manutenzione ubicati anche in altre località. Dagli Ispettorati di zona, cui sono preposti impiegati appartenenti alle carriere direttive di cui alle tabelle B e C dell'allegato I alla presente legge con qualifica di ispettore generale, dipendono gli uffici telefonici interurbani e le stazioni ed officine telefoniche.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40, per il quale la I Commissione ha proposto una nuova formulazione. Ne do lettura:

ART. 40.

(Organizzazione interna degli uffici).

Al novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la ripartizione interna della Direzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dei dipendenti organi periferici prevista dall'articolo 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Dalla data predetta la competenza attribuita al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 12, comma secondo, del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, è estesa:

a) alla ripartizione delle Direzioni centrali in reparti e dei reparti in sezioni;

b) alla ripartizione interna degli Ispettorati di zona e degli altri uffici e organi periferici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

c) all'organizzazione interna di tutti gli uffici predetti nei limiti dei ruoli vigenti.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni si provvede altresì alla divisione in tre classi degli uffici interurbani, in relazione al volume complessivo del traffico telefonico.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 34. Ne do lettura nel nuovo testo proposto dal Comitato ristretto:

TITOLO III.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 34.

(Consiglio di amministrazione).

Il capo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è membro del Consiglio di Amministrazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Passiamo all'articolo 49. Ne do lettura nel nuovo testo redatto dal Comitato ristretto a seguito delle osservazioni della I Commissione.

ART. 49.

(Soppressione dei ruoli aggiunti).

I ruoli aggiunti, istituiti per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dall'articolo 52 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono soppressi.

Gli impiegati provenienti dai suddetti ruoli aggiunti sono inquadrati nei corrispondenti ruoli organici, dopo l'ultimo degli impiegati di pari qualifica iscritto nei ruoli stessi, conservando le anzianità di carriera e di qualifica acquisite.

Gli operai di ruolo, non di ruolo e giornalieri del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, inquadrati o aventi titolo all'inquadramento, ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nelle categorie del personale civile non di ruolo disciplinate dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme di attuazione e di integrazione, al maturare dei requisiti prescritti dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per la nomina nei ruoli aggiunti, sono inquadrati nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente al ruolo aggiunto nel quale avrebbero avuto titolo ad essere inquadrati ai sensi del citato articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

L'inquadramento previsto dal precedente comma ha luogo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nella qualifica iniziale, ove occorra, anche in soprannumero.

Non può essere scrutinato per la promozione l'impiegato che abbia conseguito l'inquadramento ai sensi del presente articolo prima che abbia maturato l'anzianità richiesta per la scrutinabilità l'impiegato del ruolo organico che lo precede.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 48.

Pongo in votazione il nuovo testo redatto dal Comitato ristretto in ottemperanza alle osservazioni della I Commissione:

ART. 48.

(Inquadramento nel ruolo della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico).

Gli operai appartenenti alla pianta organica di cui alla tabella B dell'allegato III alla

legge 27 febbraio 1958, n. 119, e i dipendenti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nominati avventizi di quarta categoria ai sensi dell'articolo 64 della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono chiedere, con domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento nella qualifica iniziale del ruolo organico della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio telefonico di cui alla tabella N dell'allegato I alla legge medesima.

L'inquadramento nel ruolo anzidetto viene effettuato a decorrere dal 1° luglio 1961 o dalla data di assunzione in servizio se successiva, nel limite delle disponibilità di organico risultanti dopo l'applicazione del precedente articolo, sulla base di una graduatoria compilata dal Consiglio di amministrazione valutando come titoli preminenti l'anzianità complessiva del servizio comunque prestato con qualsiasi denominazione alle dipendenze dell'Azienda suddetta e, in particolare, i periodi di servizio prestati con mansioni proprie dell'anzidetto ruolo di cui alla tabella N dell'allegato I alla presente legge.

Agli operai di ruolo, provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della nuova qualifica, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per conseguire uno stipendio pari o immediatamente superiore alla retribuzione in godimento. La eventuale ulteriore differenza di trattamento è mantenuta a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera, anche se semplicemente economica e utile a pensione.

In corrispondenza dei posti risultanti in soprannumero rispetto alle singole dotazioni delle categorie di mestieri stabilite nella pianta organica di cui all'allegato II alla presente legge, posteriormente all'inquadramento previsto nei precedenti comma, vengono lasciati scoperti altrettanti posti nella quarta categoria della pianta stessa e, nell'ordine, ove occorra, nelle categorie superiori nonché nelle qualifiche iniziali del ruolo di cui alle tabelle Q ed N dell'allegato I.

Agli operai di ruolo inquadrati a norma del presente articolo è attribuita, ai soli fini della promozione ad agente telefonico di terza classe, la seguente anzianità di servizio:

operai di 1ª categoria, anni tre e mesi sei;

operai di 2ª categoria, anni due e mesi sei;

operai di 3ª e 4ª categoria, anni uno e mesi sei.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Le medesime anzianità sono attribuite agli avventizi di quarta categoria provenienti dalla tabella B dell'allegato III alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, in relazione alla categoria salariale cui appartenevano.

Negli scrutini per la promozione alla qualifica di agente telefonico di terza classe, nei quali siano valutate le anzianità predette, al personale interessato non sono applicabili le norme del successivo articolo 67, nonché quelle ivi richiamate della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Poiché non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 66, il cui esame era stato sospeso. Ne do lettura nel nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto a seguito delle osservazioni della I Commissione:

ART. 66.

(Concorsi riservati nei ruoli della carriera di concetto del personale amministrativo-contabile e tecnico).

I posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale dei ruoli organici delle carriere di concetto del personale amministrativo-contabile e del personale tecnico di cui alle tabelle E ed F dell'allegato I possono essere conferiti:

1°) in misura del cinquanta per cento mediante concorso per titoli riservato: a) per i tre quinti agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgono da almeno tre anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto con il possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado; b) per i due quinti agli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che svolgono da almeno sei anni lodevole servizio con mansioni proprie delle carriere di concetto, siano in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore a quella corrispondente al coefficiente di stipendio 240;

2°) i rimanenti posti mediante concorso per titoli ed esame, riservato agli impiegati delle carriere esecutive dell'Azienda suddetta che, muniti almeno di un diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado, alla data di entrata in vigore della presente legge rivestano una qualifica non inferiore a quella

di ufficiale telefonico di seconda classe o di aiuto contabile di seconda classe o di operatore tecnico di seconda classe. Può essere altresì ammesso al concorso per titoli ed esame il personale straordinario alle dipendenze dell'Azienda predetta alla data del 2 febbraio 1962, in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'esame consiste in un colloquio vertente su materie relative ai servizi di istituto dell'Azienda e non s'intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi contemporaneamente. La nomina dei vincitori decorre ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'inserimento in ruolo dei vincitori di ciascun concorso ha luogo nello stesso ordine con cui nel precedente primo comma sono previsti i concorsi stessi.

In corrispondenza dei posti che risultino in soprannumero nella carriera esecutiva del personale specializzato delle stazioni ed officine telefoniche successivamente alla nomina a vice segretario o equiparato nel ruolo organico della carriera di concetto del personale tecnico dei vincitori dei concorsi previsti dal presente articolo, sono lasciati scoperti altrettanti posti in questa ultima qualifica.

Al personale nominato nella qualifica iniziale delle carriere di concetto in applicazione del presente articolo è attribuita, ai fini della promozione alla qualifica immediatamente superiore, una anzianità di anni cinque, di anni tre e di anni due se proveniente, rispettivamente, da qualifica con coefficiente di stipendio 350 o superiore, 284 e 240.

Gli impiegati di cui al precedente comma che non fruiscono integralmente dell'anzianità convenzionale per la promozione ivi prevista, conservano la residua anzianità ai fini della promozione alla qualifica di segretario o equiparata.

FRANCAVILLA. La soppressione degli ultimi tre commi dell'articolo 66 ha tolto ad una categoria di tecnici il vantaggio di una anzianità convenzionale che consentiva agli interessati il passaggio alla categoria superiore. Io credo che, per riparare in parte a questo danno, potremmo inserire almeno l'ultimo comma dell'originario articolo 66.

FABBRI. Poiché la I Commissione non ha espresso su questo articolo un parere tassativo, propongo di approvarlo in linea di massima, nella formulazione originaria, subor-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

dinandone l'approvazione definitiva ad un nuovo parere della Commissione Affari Costituzionali, come abbiamo fatto in precedenza per altri articoli.

FRANCAVILLA. Vorrei pregare, però, di insistere almeno sul mantenimento dell'ultimo comma della originaria formulazione dell'articolo, qualora la Commissione Affari Costituzionali dovesse insistere su un atteggiamento contrario al mantenimento dell'intero articolo originario.

PRESIDENTE. D'accordo. Esporremo alla I Commissione le osservazioni di cui sopra. Pongo, intanto, in votazione, in linea di massima, in attesa del parere della I Commissione, l'articolo 66 nella formulazione testé letta.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 63 il cui esame era stato sospeso. Ne do lettura nella nuova formulazione proposta dall'onorevole Armato, Relatore:

« Alle dotazioni organiche stabilite per la qualifica di ispettore generale nei ruoli di cui alle sottoindicate tabelle sono aggiunti i seguenti posti:

tabella A dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, posti n. 2;

tabella B dell'allegato I alla legge 31 dicembre 1961, n. 1406, posti n. 3;

tabella C dell'allegato I alla suddetta legge n. 1406, posti n. 4;

tabella D dell'allegato I alla predetta legge n. 1406, posti n. 2;

tabella E dell'allegato I alla stessa legge n. 1406, posti n. 2 ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione in linea di massima in attesa di un nuovo parere della I Commissione su di esso.

(È approvato).

Ritorniamo, ora, all'articolo 71, di cui do di nuovo lettura:

ART. 71.

(Promozione ad ispettore generale).

Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori di divisione nelle tabelle B e C dell'allegato I, inquadrati ai sensi degli articoli 6, quarto comma, e 8 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato dalla legge 11 aprile 1953, n. 328, possono essere promossi in soprannumero ad ispettore generale, sempreché provvisti della

prescritta anzianità, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 62.

Per i direttori di divisione inquadrati ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 504 il precedente comma si applica solo nei riguardi dei provenienti dai vincitori di concorsi per merito distinto di promozione all'ex grado VIII del ruolo di gruppo A.

Entro il triennio di cui al primo comma possono altresì essere promossi in soprannumero ad ispettore generale, sempre che provvisti della prescritta anzianità, gli impiegati che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di direttore di divisione; non possono peraltro essere effettuati ulteriori scrutini anche prima della scadenza del suddetto triennio, quando i destinatari delle disposizioni dei precedenti commi abbiano tutti partecipato ad almeno uno scrutinio di promozione.

In corrispondenza dei posti in soprannumero ne sono lasciati scoperti altrettanti nella qualifica iniziale.

Prego l'onorevole Bianchi Gerardo di illustrare il suo emendamento di cui do di nuovo lettura:

ART. 71

(Promozione a ispettore generale).

Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge e dopo le promozioni ad ispettore generale conseguenti quelle di direttore centrale, i direttori di divisione di cui alle tabelle B e C dell'allegato I, a suo tempo inquadrati ai sensi degli articoli 6, quarto comma, e 8 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, ratificato dalla legge 11 aprile 1953, n. 328, possono essere promossi ad ispettore generale nei limiti dei posti recati in aumento dalla presente legge in tale qualifica.

Per i direttori di divisione inquadrati ai sensi del suddetto articolo 6 del decreto legislativo n. 504, il precedente comma si applica soltanto nei riguardi dei provenienti dai vincitori di concorsi per merito distinto di promozione all'ex grado VIII del ruolo di gruppo A.

Ai soli fini dell'applicazione dei precedenti commi, per i succitati posti recati in aumento nella qualifica di ispettore generale non si osservano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

BIANCHI GERARDO. Ho già parlato sul mio emendamento. Comunque, per riassumere, ricordo che io avrei preferito il man-

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

tenimento dell'intero articolo 71 nella stesura originaria. Poiché la I Commissione ha opposto difficoltà, ho presentato un emendamento che ha, sì, una portata più limitata, ma è certamente più efficace di un ordine del giorno.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Le richieste della Commissione non possono essere accolte in questa sede. Pertanto io ritengo che sia sufficiente dare un orientamento al Governo con un semplice ordine del giorno.

BIANCHI GERARDO. Gli uffici tecnici mi hanno assicurato che in questo modo non potremmo ottenere i risultati che desideriamo. Comunque, mi rimetto alla responsabilità della Commissione.

FABBRI. Dobbiamo insistere sul mantenimento dell'intero articolo 71 originario perché una soluzione parziale sarebbe una ingiustizia nei riguardi degli esclusi.

BIANCHI GERARDO. Io ho ripiegato su una soluzione parziale vedendo che non era possibile raggiungere il risultato pieno.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Il Governo concorda con il parere espresso dalla I Commissione. Pertanto insisto sulla mia richiesta.

ARMATO, *Relatore*. Effettivamente non si possono chiedere due cose e noi abbiamo già aumentato i posti in relazione all'assorbimento previsto dall'articolo 71. Se la I Commissione fosse del parere di mantenere l'articolo 71 originario, possiamo anche procedere a un ritocco delle tabelle.

PRESIDENTE. Vi sono due tesi: soppressione dell'articolo 71 e aumento dei posti organici nelle tabelle B e C, oppure il mantenimento dell'articolo 71 senza modificare le dette tabelle.

Pongo anzitutto in votazione il mantenimento dell'articolo 71.

(Non è approvato).

Passiamo alla tabella A. Ne do lettura:

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900 (a)	Direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici	1

Poiché non vi sono osservazioni, la pongo in votazione.

(È approvata).

Passiamo alla tabella B. Ne do lettura nell'ultima formulazione proposta dal Relatore

a seguito della soppressione dell'articolo 71:

(Ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo).

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore centrale	4
670	Ispettore generale o equiparato	25
500	Direttore di divisione o equiparato	30
402	Direttore di sezione o equiparato	50
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	80
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	
240	Consigliere di 3ª classe o equiparato	
		189

Poiché abbiamo proceduto ad un aumento dei posti, l'eventuale approvazione di questa tabella sarà subordinata al parere della Commissione Affari costituzionali. In questo senso pongo in votazione la tabella B.

(È approvata).

Passiamo alla tabella C. Ne do lettura nell'ultima formulazione proposta dal Relatore a seguito della soppressione dell'articolo 71:

(Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico).

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore centrale	4
670	Ispettore generale o equiparato	18(a)
500	Direttore di divisione o equiparato	30
402	Direttore di sezione o equiparato	60
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	94
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	
		206

(a) — oltre 5 posti di ruolo, con carattere di temporaneità, in relazione alle esigenze dell'attuazione del programma di opere e lavori per il potenziamento degli impianti e stabilimenti delle telecomunicazioni (legge 26 luglio 1961, n. 718), da riassorbire con le normali vacanze a decorrere dal 1º gennaio 1965.

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

BIANCHI GERARDO. Dal momento che abbiamo aumentato notevolmente il numero degli ispettori generali della carriera amministrativa, dovremmo portare almeno a venti il numero degli ispettori generali della carriera tecnica, anche in considerazione dello sviluppo dell'industria, che richiede sempre più personale specializzato.

FABBRI. Il numero degli ispettori è stato già portato a 18: vorrei sapere per quali motivi lo si vuole aumentare ulteriormente.

BIANCHI GERARDO. Soltanto per offrire possibilità di sviluppo anche al settore tecnico.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. La Commissione Affari costituzionali ha consigliato di sopprimere la temporaneità; per quanta riguarda la subordinata, che interessa soltanto le tabelle, non ha trovato nulla da eccepire, ritenendo trattarsi di valutazione di merito, pertanto non di sua competenza. Per conto mio, aderendo alla richiesta dell'onorevole Bianchi Gerardo, mi rimetto completamente alla Commissione. Per quanto riguarda l'onere finanziario, considerata l'entità della somma disponibile, ho motivo di ritenere che l'aumento, qualora la Commissione voglia deciderlo, possa rientrare nella disponibilità finanziaria.

FABBRI. Se il carattere di temporaneità deve essere escluso, per evitare che i 5 posti non di ruolo vadano dispersi, dobbiamo portare i posti di ruolo almeno a 23.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Con l'intesa però che anche la nota della tabella B, resta soppressa, perché anch'essa ha il carattere di temporaneità.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Sopprimendo le note, avremo 25 posti di ispettore per parte: io non ho difficoltà.

FABBRI. Poiché non è possibile ampliare troppo l'organico degli ispettori, vorrei pregare la Commissione di dare mandato al nostro Presidente perché cerchi di ottenere che i 12 posti di ruolo con carattere di temporaneità, di cui alla tabella, possano essere assorbiti con le normali vacanze a decorrere dal 1° gennaio 1965.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Questo significa che poi per molti anni nessuno potrà essere più promosso. Nell'altro modo, invece, i posti sono sufficienti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione, in linea di massima, in attesa del nuovo parere della I Commissione, la tabella C nella seguente nuova formulazione:

(Ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico).

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900	Direttore centrale	4
670	Ispettore generale o equiparato	25
500	Direttore di divisione o equiparato	30
402	Direttore di sezione o equiparato	60
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	94
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	
		213

(È approvata).

Le altre susseguenti tabelle sono state già approvate definitivamente. Passiamo alla tabella G. Ne do lettura:

(Ruolo organico della carriera esecutiva dei capi turno e degli assistenti di commutazione).

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
375 (a)	Capo turno di commutazione — Assistente di commutazione di 1ª classe	150
384 (a)	Assistente di commutazione	225
		375

(a) - È concessa, dopo tre anni di permanenza nella qualifica senza demerito, una maggiorazione del 25% sul premio base di esercizio di cui alla tabella A allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 365, cumulabile con le altre maggiorazioni.

Poiché non vi sono osservazioni, la pongo in votazione.

(È approvata).

III LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 GENNAIO 1963

Passiamo alla tabella *M*. Ne do lettura:

(Ruolo organico della carriera esecutiva del personale aiuto contabile (ad esaurimento)).

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345 (a)	Aiuto contabile principale .	100
284	Primo aiuto contabile . .	150
240	Aiuto contabile di 1 ^a classe	} 350
211	Aiuto contabile di 2 ^a classe	
193	Aiuto contabile di 3 ^a classe	
		600

(a) — Resta fermo il disposto dell'art. 77 della legge 27 febbraio 1958, n. 119. Nella tabella *L* possono essere coperti i posti risultanti dalla differenza tra quelli occupati nella tabella *M* e la dotazione complessiva della stessa tabella *L*.

La nota contiene un errore materiale e pertanto va corretta nel modo seguente:

« (a) Resta fermo il disposto dell'articolo 77 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

Nella tabella *L* possono essere coperti i posti risultanti dalla differenza tra la dotazione complessiva della stessa tabella *L* ed il numero dei posti occupati nella tabella *M* ».

Pongo in votazione la tabella *M* con la correzione alla nota di cui ho dato lettura.

(È approvata).

Avverto che la votazione definitiva sugli articoli e sulle tabelle che oggi abbiamo approvato in linea di massima avrà luogo dopo che la Commissione Affari costituzionali avrà espresso il parere su di essi.

Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI